

61978J0154

[Link permanente](#) (per i bookmark)

Dati complementari: Lingue e formati disponibili Testo

GO

< Nota bibliografica 1 di 2 >

Titolo e riferimento

Sentenza della Corte del 18 marzo 1980.

SpA Ferriera Valsabbia ed altri contro Commissione delle Comunità europee.

Tondi per cemento.

Cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79.

raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 00907
edizione speciale greca pagina 00489
edizione speciale svedese pagina 00099
edizione speciale finlandese pagina 00101
edizione speciale spagnola pagina 00291

Testo

[html](#)

Lingua facente fede

▶ italiano

Date

del documento: 18/03/1980

della domanda: 14/07/1978

Classificazione

- ▶ **Codice repertorio giurisprudenza:**
 - [C-04.06 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Contenzioso / Eccezione d'illegittimità](#)
 - [C-04.06 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Contenzioso / Eccezione d'illegittimità](#)
 - [C-03 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Atti delle istituzioni](#)
 - [C-01 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Obiettivi e fondamenti della Comunità](#)
 - [C-01 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Obiettivi e fondamenti della Comunità](#)
 - [C-01 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Obiettivi e fondamenti della Comunità](#)
 - [C-07.01 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Produzione / Quote di produzione e di consegna](#)
 - [C-08.03 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Prezzi / Prezzi massimi e minimi](#)
 - [C-08.03 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Prezzi / Prezzi massimi e minimi](#)
 - [A-01.02.01.01 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Diritti fondamentali / Diritto di proprietà](#)
 - [A-01.02.07 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Proporzionalità](#)
 - [A-01.02.09 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Legittima difesa](#)
 - [A-01.02.10 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi](#)

[generali del diritto / Forza maggiore](#)

[A-01.02.08 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Stato di necessità](#)

[C-08.03 Comunità europea del carbone e dell'acciaio / Prezzi / Prezzi massimi e minimi](#)

▶ **Argomento:**

siderurgia – acciaio in senso lato, quote di produzione CECA, prezzi (CECA)

Altre informazioni

▶ **Autore:**

Corte di giustizia delle Comunità europee

▶ **Forma:**

sentenza

▶ **Informazioni complementari:**

cause riunite : 61978J0205 61978J0206 61978J0226 61978J0227 61978J0228 61978J0263
61978J0264 61979J0031 61979J0039 61979J0083 61979J0085

Procedimento

▶ **Tipo di procedimento:**

Ricorso contro una sanzione - fondato, Ricorso contro una sanzione - infondato, Ricorso per annullamento - fondato, Ricorso per annullamento - infondato

▶ **Parte ricorrente:**

Privato

▶ **Parte convenuta:**

Commissione, Istituzioni

▶ **Nazionalità delle parti:**

I F D

▶ **Giudice relatore:**

Touffait

▶ **Avvocato generale:**

Capotorti

Dottrina

▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**

Telchini, Italo: A proposito delle misure comunitarie contro la crisi nella siderurgia, con particolare riguardo all'imposizione dei prezzi minimi, *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 1979 p.9-21

Reuter, Paul: La crise de la sidérurgie communautaire et la Cour de justice des Communautés européennes (à propos d'un arrêt récent), *Revue trimestrielle de droit européen* 1980 p.415-427

Relazioni tra i documenti

▶ **Trattato:**

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

▶ **Pronunce che interessano gli atti:**

Convalida (a titolo incidentale) [31977S0962](#)

▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**

[31959Q0301-A43](#): N 2

[31977S0962](#): N 1 3 7 - 180

[11951K036-L3](#): N 3 9 72

[11951K036-L2](#): N 3 9

[11951K061](#): N 5 13 - 78 85 87 104 120 129

[11951K033](#): N 9

11951K036: N 9 164

11951K033-L1: N 10

61954J0006: N 11

11951K005: N 14 15 18 24 79 85

11951K015: N 14 15 18 24

11951K054: N 16 23

31977S0962-C: N 17 28 - 30 34 128

11951K003: N 25 26 29 49 51 - 59 63 70 72 82 129

11951K003-LC: N 25 51 55 66 70 77

11951K046-L1: N 33

11951K048-L3: N 33

11951K046: N 36

11951K048: N 36

31975S1272: N 36

31975S1870: N 36

31976S3017: N 36

11951K003-LA: N 51 59

11951K003-LB: N 51

11951K003-LD: N 51

11951K003-LF: N 51

11951K003-LG: N 51

61956J0009: N 53

61957J0008: N 53

11951K003-LE: N 51 56

11951K000: N 59

11951K055-P2: N 59

11951K056: N 59

11951K053: N 59 83

11951K058: N 61 83

11951K061-L1LB: N 62

11951K061-L2: N 66 71

11951K002: N 79 83 85 86

11951K004: N 79 83 85 86

11951K065: N 83

11951K066: N 83

11951K004-LB: N 83

11951K074: N 83 109

11951K095: N 83 104

61973J0004: N 89

31978D0711: N 97

11951K080: N 104

31977S3002: N 107

31978S0527: N 108 149

11951K086: N 109

31977K0328: N 109

31977K0329: N 109

31977K0330: N 109

31977S0962-A06P2: N 114

31978S0527-C2: N 115

11951K064: N 131 159

31953D7030-A06: N 146 147

31972D0440-A02: N 146

31953D7031-A08: N 147

31972D0441: N 118

31963D7023-A01: N 150

31977S0962-A06P1: N 154 155

11951K060: N 153 154 171

31977S3000-A02: N 176

31977S0962-A02: N 176

31977S3000: N 176

31959Q0301-A69P3: N 180

► **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: **DA DE EN FI FR IT NL SV**

Motivazione della sentenza

Motivazione della sentenza

1 DODICI IMPRESE PRODUTTRICI DI TONDI PER CEMENTO HANNO PRESENTATO RICORSI , REGISTRATI NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE FRA IL 14 LUGLIO 1978 E IL 26 MAGGIO 1979 , MIRANTI ALL ' ANNULLAMENTO O , EVENTUALMENTE , ALLA MODIFICA DELLE SINGOLE DECISIONI INDIVIDUALI CON CUI LA COMMISSIONE HA IRROGATO LORO AMMENDE PER INFRAZIONI DELLA DECISIONE GENERALE CECA 4 MAGGIO 1977 , N . 962 (GU L 114 , PAG . 1) , CHE FISSA PREZZI MINIMI PER ALCUNE BARRE PER CEMENTO ARMATO . TUTTE QUESTE IMPRESE HANNO FONDATA I RICORSI SULL ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA DEDUCENDO , DA UN LATO , L ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE N . 962/77 , LA CUI INOSSERVANZA E STATA LORO ADDEBITATA E , DALL ' ALTRO , VARI MEZZI RELATIVI ALLE DECISIONI INDIVIDUALI CON CUI SONO STATE LORO IRROGATE AMMENDE .

2 CON ORDINANZA 27 LUGLIO 1979 LA CORTE HA DECISO , IN BASE ALL ' ART . 43 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , DI RIUNIRE AI FINI DELLA FASE ORALE NOVE DI DETTE CAUSE , IN CUI SONO COINVOLTE IMPRESE DELLA REGIONE DI BRESCIA , CIOE LE IMPRESE VALSABBIA (154/78) , STEFANA FRATELLI (205/78) , AFIM (206/78) , ANTONIO STEFANA (226/78) , ACCIAIERIA DI DARFO (227/78) , SIDER CAMUNA (228/78) , RUMI (263/78) , FERALPI (264/78) , OLS (39/79) . ALL ' UDIENZA DEL 17 E 18 OTTOBRE 1979 SONO INOLTRE STATE CHIAMATE TRE CAUSE RELATIVE AD ALTRI FABBRICANTI DI TONDI PER CEMENTO , E CIOE LE IMPRESE MONTEREAU (31/79) , MAXIMILIANSHUTTE (83/79) , KORF INDUSTRIE (85/79) . DATE L ' ANALOGIA DELL ' OGGETTO E LA CONNESSIONE FRA QUESTE DODICI CAUSE , EMERSE ANCHE NEL CORSO DELLA FASE ORALE , E OPPORTUNO RIUNIRLE AI FINI DELLA SENTENZA .

3 LE CONSIDERAZIONI PARALLELE ESPOSTE DURANTE LA FASE SCRITTA E IN UDIENZA S ' IMPERNIANO SU DUE PUNTI COMUNI A TUTTE LE CONTROVERSIE : L ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE , DEDOTTA IN BASE ALL ' ART . 36 , 3* COMMA , E L ' IMPUGNAZIONE DI ' PIENA GIURISDIZIONE ' , A NORMA DELL ' ART . 36 , 2* COMMA , DELLE DECISIONI INDIVIDUALI IRROGANTI SANZIONI PECUNIARIE .

4 QUANTO AL PRIMO PUNTO , SORGE IL PROBLEMA DELLA RICEVIBILITA DELL ' IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA E DEI MEZZI DI DISCONOSCIMENTO PALESE E DI SVIAMENTO DI POTERE DEDOTTI A SUO SOSTEGNO . SARA QUINDI OPPORTUNO RISOLVERE IN VIA PRELIMINARE QUESTO PROBLEMA .

5 SI DOVRANNO POI ESAMINARE LE CENSURE MOSSE DALLE RICORRENTI RIGUARDO ALLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE N . 962/77 , CHE DOVRA VIA VIA VENIRE ANALIZZATA SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 61 , CHE COSTITUISCE LA NORMA SU CUI ESSA SI FONDA , SOTTO IL PROFILO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CECA , NONCHE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO CUI DEVE INFORMARSI L ' INTERPRETAZIONE E L ' APPLICAZIONE DI DETTO TRATTATO , ED INFINE SOTTO IL PROFILO DEL RISPETTO DELLE FINALITA , CHE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO DELL ' ESERCIZIO DEI POTERI DI CUI LA COMMISSIONE SI E AVVALSA NELL ' ADOTTARE DETTA DECISIONE GENERALE .

6 SOLO DOPO AVER VALUTATO LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE SARA EVENTUALMENTE OPPORTUNO AFFRONTARE IL SECONDO PUNTO , CIOE L ' ANALISI DELLE DECISIONI INDIVIDUALI CON CUI SONO STATE IRROGATE LE SANZIONI . PER OPPORSI A DETTE DECISIONI , TUTTE LE RICORRENTI , APPELLANDOSI ALLA FORZA MAGGIORE , ALLA LEGITTIMA DIFESA O ALLO STATO DI NECESSITA , HANNO IN REALTA INVOCATO CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DI CUI SI DOVRA VAGLIARE LA PORTATA IN DIRITTO COMUNITARIO E LA POSSIBILITA DI AMMETTERLE PER QUEL CHE RIGUARDA L ' OSSERVANZA DEI PREZZI MINIMI . SI DOVRA POI STABILIRE SE LE RICORRENTI POTESSE LECITAMENTE AVVALERSI DELLA FACOLTA DI ALLINEARSI SUI PREZZI DEI CONCORRENTI . SOLO AL TERMINE DI QUESTE ANALISI , SARA POSSIBILE VAGLIARE L ' ENTITA DELLE AMMENDE LA CUI IRROGAZIONE HA PROVOCATO I PRESENTI RICORSI .

CAPITOLO INTRODUTTIVO

LA RICEVIBILITA DELL ' ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE N . 962/77 E I MEZZI ED ARGOMENTI DEDOTTI DALLE RICORRENTI A SOSTEGNO DI DETTA ECCEZIONE

7 E OPPORTUNO DISTINGUERE DUE ARGOMENTI SVOLTI DALLA COMMISSIONE PER ECCEPIRE L ' IRRICEVIBILITA DELL ' IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE N . 962/77 DA PARTE DI TUTTE LE RICORRENTI . IL PRIMO , CHE COSTITUISCE UN ' ECCEZIONE GENERALE D ' IRRICEVIBILITA , E STATO SVOLTO NELLE CONCLUSIONI SCRITTE DELLA COMMISSIONE E RIGUARDA SOLO LA CAUSE ANTONIO STEFANA (226/78) , ACCIAIERIA DI DARFO (227/78) , SIDER CAMUNA (228/78) E FERALPI (264/78) . IL SECONDO INVECE RIGUARDA TUTTE LE CAUSE IN CUI LA COMMISSIONE , RICHIAMANDOSI AL SUO POTERE DISCREZIONALE , CONTESTA LA RICEVIBILITA DI MEZZI CHE

IMPLICHEREBBERO PER LA CORTE LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DERIVANTE DA FATTI O CIRCOSTANZE ECONOMICHE . PUR SE QUESTO ARGOMENTO NON SI RISOLVE IN CONCLUSIONI FORMALI , IL PUNTO CHE ESSO TOCCA VA ESAMINATO D ' UFFICIO , IN QUANTO RIGUARDA LA COMPETENZA STESSA DELLA CORTE . E NECESSARIO ESAMINARE SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE I DUE ASPETTI DELLA DIFESA DELLA COMMISSIONE .

8 SI DEVE OSSERVARE CHE IL PRIMO ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE SI RISOLVE NEL SOSTENERE CHE LE RICORRENTI NON HANNO DIMOSTRATO CHE LA DECISIONE GENERALE HA LESO IN MODO SPECIFICO E DIRETTO INTERESSI INDIVIDUALI E NON POSSONO QUINDI CONTESTARE LA LEGITTIMITA DI DETTA DECISIONE GENERALE PER MANCANZA D ' INTERESSE .

9 E ESSENZIALE DISTINGUERE , DA UN LATO , L ' INTERESSE AD IMPUGNARE UNA DECISIONE INDIVIDUALE E , DALL ' ALTRO , L ' INTERESSE A DEDURRE , CONTEMPORANEAMENTE , L ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE CHE RAPPRESENTA IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE . E FUOR DI DUBBIO CHE LE RICORRENTI HANNO FACOLTA D ' IMPUGNARE , NELLA LEGITTIMITA E NEL MERITO , A NORMA DELL ' ART . 36 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , LE DECISIONI INDIVIDUALI CON CUI S ' IRROGANO SANZIONI PECUNIARIE NEI LORO CONFRONTI . D ' ALTRO CANTO , IN BASE AL TERZO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO ESSE POSSONO DEDURRE , A SOSTEGNO DI DETTO RICORSO , L ' ILLEGITTIMITA DELLE DECISIONI GENERALI LA CUI INOSSERVANZA VIENE LORO ADDEBITATA ; CIO E AMMESSO PERO SOLO ' ALLE CONDIZIONI PREVISTE AL PRIMO CAPOVERSO DELL ' ART . 33 ' , CIOE , IN PRIMO LUOGO , NELL ' AMBITO DEL RICORSO PER ILLEGITTIMITA E SE LA PARTE DIMOSTRA IL SUO INTERESSE AD AGIRE . LE RICORRENTI , AVENDO DEDOTTO LA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI , LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E LO SVIAMENTO DI POTERE , POSSONO QUINDI AGIRE IN QUESTO SENSO , IN QUANTO LA LORO ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA SI FONDA CHIARAMENTE SU MEZZI RELATIVI ALLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE , E QUESTA VIA E LORO APERTA GRAZIE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 36 E 33 . INOLTRE NON SI PUO CONTESTARE CHE LE RICORRENTI ABBIANO INTERESSE AD AGIRE , POICHE DALL ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE GENERALE CONTROVERSA , SULLA QUALE SI FONDANO LE DECISIONI IRROGANTI SANZIONI PECUNIARIE PUO SCATURIRE UNA LESIONE DEI LORO INTERESSI . SU QUESTO PRIMO PUNTO L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE VA QUINDI RESPINTA .

10 IN SECONDO LUOGO , IL RICHIAMO FATTO NELL ' ART . 36 ALL ' ART . 33 , 1* COMMA , RIGUARDA PURE E SOPRATTUTTO LA SECONDA FRASE DI QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE , SECONDO LA QUALE ' L ' ESAME DELLA CORTE NON PUO VERTERE SULLA VALUTAZIONE DELLO STATO RISULTANTE DA FATTI O CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN CONSIDERAZIONE DEL QUALE SONO STATE PRESE LE DETTE DECISIONI O RACCOMANDAZIONI , SALVO CHE SIA MOSSA ACCUSA ALL ' ALTA AUTORITA DI AVER COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE O DI AVER MISCONOSCIUTO IN MODO PATENTE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO OPPURE OGNI NORMA GIURIDICA CONCERNENTE LA SUA APPLICAZIONE ' .

11 LA PRIMA PARTE DELLA SECONDA FRASE DELL ' ART . 33 PONE QUINDI LIMITI AL SINDACATO CHE LA CORTE PUO ESERCITARE , NELL ' AMBITO DELL ' ESAME DELLA LEGITTIMITA , SULLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA OPERATE DALLA COMMISSIONE ; LA SECONDA PARTE SOPPRIME DETTI LIMITI A CONDIZIONE CHE IL RICORRENTE DEDUCA IL MISCONOSCIMENTO PALESE DEL TRATTATO O LO SVIAMENTO DI POTERE . SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (SENTENZA 21 MARZO 1955 , CAUSA 6/54 , REGNO DEI PAESI BASSI C / ALTA AUTORITA , 1954-1955 , PAG . 226) , ' A TAL FINE L ' ART . 33 NON ESIGE CHE , NEL DENUNCIARE IL VIZIO , IL RICORRENTE FORNISCA PREVENTIVAMENTE UNA PROVA PIENA DELLA SUA SUSSISTENZA , DALLA QUALE DEL RESTO CONSEGUIREBBE SENZ ' ALTRO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE PER VIOLAZIONE DEL TRATTATO ' . E QUINDI NECESSARIO E SUFFICIENTE , PER LA RICEVIBILITA DEGLI ARGOMENTI DESTINATI AD ORIENTARE L ' ESAME DELLA CORTE SULLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DERIVANTE DAI FATTI E DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE DI UNA FATTISPECIE , CHE LE CENSURE DI MISCONOSCIMENTO PATENTE O DI SVIAMENTO DI POTERE SIANO CORREDATE DA INDIZI PERTINENTI ; IL PORRE ULTERIORI CONDIZIONI EQUIVARREBBE A CONFONDERE LA RICEVIBILITA DI UN ARGOMENTO CON LA SUA PERTINENZA SOSTANZIALE ; UN ' INTERPRETAZIONE PIU GENEROSA , SECONDO CUI LA SEMPLICE DEDUZIONE DI UNO DEI MEZZI CITATI BESTEREBBE A CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESTENDERE IL SUO SINDACATO ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA , SVILIREBBE QUESTO MEZZO AD UNA PURA CLAUSOLA DI STILE .

12 NEL CASO PRESENTE , GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL CORSO DELLA FASE SCRITTA E DELLA FASE ORALE HANNO MESSO IN LUCE LA DIFFICOLTA DELLA CONTROVERSIA IN

MISURA SUFFICIENTE A FAR AMMETTERE CHE LE CENSURE FORMULATE SONO CORROBORATE DA INDIZI PERTINENTI PRIMA FACIE . QUESTA CONSTATAZIONE BASTA A FAR AMMETTERE , SU QUESTO PUNTO , LA RICEVIBILITA DEI RICORSI .

PARTE PRIMA - SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE N . 962/77

CAPITOLO I - SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE N . 962/77 ALLA STREGUA DELL ' ART . 61 DEL TRATTATO CECA

13 LA DECISIONE N . 962/77 E STATA ADOTTATA IN BASE ALL ' ART . 61 DEL TRATTATO ; DETTO ARTICOLO RISULTA CORRETTAMENTE APPLICATO SE SONO STATI OSSERVATI I REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA CHE VERRANNO ESAMINATI MAN MANO .

SEZIONE 1 - L ' OSSERVANZA DEI REQUISITI DI FORMA PRESCRITTI PER L ' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE RIENTRA NELLA SFERA DELL ' ART . 61

14 LA DECISIONE DI IMPORRE PREZZI MINIMI ALL ' INTERNO DEL MERCATO COMUNE , CHE LA COMMISSIONE HA FACOLTA DI ADOTTARE , E SOGGETTA A VARI TIPI DI REQUISITI DI FORMA . DETTA DECISIONE DEVE ANZITUTTO POSSEDERE I REQUISITI GENERALI PRESCRITTI , PER QUANTO CONCERNE LA FORMA DI QUALSIASI DECISIONE ADOTTATA IN BASE AL TRATTATO CECA , DAGLI ARTT . 5 E 15 DI DETTO TRATTATO . IN SECONDO LUOGO LO STESSO ART . 61 PRESCRIVE REQUISITI SPECIFICI CUI DEVE UNIFORMARSI LA MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI CHE DETTO ARTICOLO CONTEMPLA . INFINE L ' ART . 61 CONTEMPLA ALCUNE SPECIALI FORMALITA DI CUI PRESCRIVE L ' OSSERVANZA . QUESTE TRE CATEGORIE DI REQUISITI SARANNO ESAMINATE , RISPETTIVAMENTE , NEI TRE PARAGRAFI SUCCESSIVI .

PAR 1 - IL RISPETTO DEI REQUISITI GENERALI DI FORMA (ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO)

15 A NORMA DEGLI ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO CECA , LA COMUNITA DEVE RENDERE NOTI I MOTIVI DELLA SUA AZIONE E LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE VANNO MOTIVATE E DEVONO FARE RIFERIMENTO AI PARERI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTI .

16 ALCUNE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA MOTIVAZIONE RAPPRESENTA UN REQUISITO ESSENZIALE , SPECIE ALLORCHE SI TRATTI DI UN ATTO NORMATIVO CHE IMPLICA L ' ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE . ORBENE , SECONDO DETTE RICORRENTI , LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 ' TRAVISA ' I FATTI , E ' INCOMPLETA E INSUFFICIENTE ' , ED E IN CONTRASTO CON LE FINALITA DEL TRATTATO . DETTA DECISIONE SAREBBE FONDATA SU ALCUNE AFFERMAZIONI NON CORROBORATE DA PROVE , CHE NON TENGONO CONTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA NE DELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE DELLE RICORRENTI . INFINE , LA COMMISSIONE NON AVREBBE RICORDATO CHE IL COMITATO CONSULTIVO HA FATTO RICHIAMO ALL ' ART . 54 , E NON ALL ' ART . 61 , PER RISOLVERE LA CRISI .

17 LA COMMISSIONE RESPINGE QUESTO ARGOMENTO RICORDANDO CHE , TRAMITE I ' CONSIDERANDI ' DELLA DECISIONE , LA MOTIVAZIONE SOTTOLINEA CHE LA SIDERURGIA INCONTRAVA SERIE DIFFICOLTA DA ANNI E CHE IL SETTORE DEL FONDO PER CEMENTO ATTRAVERSAVA UN PERIODO ANCOR PIU CRITICO DI QUELLO DEL SETTORE SIDERURGICO IN GENERALE .

18 E CERTO CHE LE DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO IMPONGONO ALLA COMMISSIONE OBBLIGHI DI CUI NON E PERO PRECISATA NE LA FORMA NE LA PORTATA . LA LORO RAGIONEVOLE INTERPRETAZIONE , PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ADOZIONE DI ATTI DI PORTATA GENERALE , INDUCE A CONCLUDERE CHE LA COMMISSIONE E TENUTA A MENZIONARE , NELLA MOTIVAZIONE DELLE SUE DECISIONI , LA SITUAZIONE GLOBALE CHE L ' HA INDOTTA AD ADOTTARLE E LE FINALITA GENERALI CHE ESSA INTENDE PERSEGUIRE .

19 PERTANTO , NON SI PUO PRETENDERE CHE LA COMMISSIONE SPECIFICHI I VARI FATTI , NUMEROSI E COMPLESSI , IN BASE AI QUALI E STATA ADOTTATA LA DECISIONE , NE , A MAGGIOR RAGIONE , CHE ESSA NE FORNISCA UNA VALUTAZIONE PIU O MENO COMPLETA E CONFUTI I PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANI CONSULTIVI .

20 LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 E CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DAGLI ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO CECA .

21 ESSA INFATTI CONSTATA ANZITUTTO LO STATO DI CRISI DELLA INDUSTRIA SIDERURGICA E LE SUE RIPERCUSSIONI SUI PREZZI , RICORDA POI L ' INSUCCESSO DELLA PIANIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE FORNITURE NEL SETTORE DEI TONDI PER CEMENTO E SOTTOLINEA LE DIFFICOLTA PARTICOLARI INCONTRATE DAL MERCATO DI QUESTO PRODOTTO .

22 LA CENSURA RELATIVA ALLA OMESSA MENZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E DELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE BRESCIANE VA QUINDI DISATTESA , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE HA CONSIDERATO LA SITUAZIONE GLOBALE DELL ' INDUSTRIA COMUNITARIA DEL SETTORE , IN RAGIONE DEL CARATTERE GENERALE DELLA DECISIONE .

23 QUANTO ALL ' ARGOMENTO SPECIFICO RELATIVO AL FATTO CHE LA CONSULTAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO SI E SVOLTA NELL ' AMBITO DELL ' ART . 54 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO DEI PROGRAMMI D ' INVESTIMENTO DELLE IMPRESE , E NON NELL ' AMBITO DEL ' ART . 61 , ESSO E FONDATA SU UNA RISOLUZIONE DEL 17 MARZO 1977 DI DETTO COMITATO , E NON TIENE CONTO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA DEL 19 APRILE 1977 , DURANTE LA QUALE IL COMITATO CONSULTIVO SI E PRONUNZIATO A FAVORE DELL ' ISTITUZIONE DEI PREZZI MINIMI PER I TONDI PER CEMENTO . NELL ' ULTIMO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE SI FA PERALTRO MENZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL CONSIGLIO NONCHE DEGLI STUDI EFFETTUATI IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE .

24 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE LA DECISIONE N . 962/77 HA UNA MOTIVAZIONE FORSE SUCCINTA , COMUNQUE GIURIDICAMENTE SUFFICIENTE PER UNA DECISIONE GENERALE , E CHE GLI ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO SONO STATI RISPETTATI .

PAR 2 - L ' OSSERVANZA DEI REQUISITI SPECIFICI DI MOTIVAZIONE DI CUI AL ' ART . 61

25 L ' ART . 61 DISPONE CHE LA COMMISSIONE PUO ADOTTARE PREZZI MINIMI ALL ' INTERNO DEL MERCATO COMUNE SOLO QUALORA RAVVISI L ' ESISTENZA O L ' IMMINENZA DI UNA CRISI MANIFESTA E LA NECESSITA DI SIFFATTA DECISIONE PER CONSEGUIRE GLI SCOPI INDICATI ALL ' ART . 3 . ESSO STABILISCE PERALTRO CHE , NEL FISSARE I PREZZI , LA COMMISSIONE DEVE TENER CONTO DELLA NECESSITA DI GARANTIRE LA CAPACITA CONCORRENZIALE SIA DELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO SIA DELLE INDUSTRIE UTILIZZATRICI , SECONDO I PRINCIPI DEFINITI ALL ' ART . 3 , LETT . C) . DETTE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 61 STABILISCONO LE CONDIZIONI SOSTANZIALI CHE DEVE SODDISFARE LA DECISIONE CON CUI SI FISSANO I PREZZI MINIMI . E EVIDENTE TUTTAVIA CHE ESSE IMPLICANO CHE NELLA MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI SI DEBBA FAR MENZIONE DELLA LORO ESISTENZA , ONDE CONSENTIRE PER L ' APPUNTO IL SINDACATO GIURISDIZIONALE DEL MERITO .

26 LA MOTIVAZIONE DI UNA DECISIONE CON CUI SI FISSANO I PREZZI MINIMI DEVE PERCIO MENZIONARE E GIUSTIFICARE BREVEMENTE

- L ' ESISTENZA O L ' IMMINENZA DI UNA CRISI MANIFESTA ,
- LA NECESSITA DELLA DECISIONE PER CONSEGUIRE GLI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 3 ,
- LA SALVAGUARDIA DELLA CAPACITA CONCORRENZIALE DELLE IMPRESE PRODUTTRICI O UTILIZZATRICI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI .

27 LE RICORRENTI , NEGANDO CHE SUSSISTESSERO LE CONDIZIONI SOSTANZIALI (PUNTO CHE SARA ESAMINATO IN SEGUITO) , HANNO SOTTOLINEATO LA PRESUNTA CARENZA DELLA RELATIVA MOTIVAZIONE . E QUINDI OPPORTUNO ESAMINARLA .

28 L ' ESISTENZA DI UNA CRISI MANIFESTA E MENZIONATA NEL PRIMO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE , OVE LA COMMISSIONE CONSTATA CHE LA SIDERURGIA INCONTRA DA VARI ANNI GRAVI DIFFICOLTA . E INOLTRE PRECISATO CHE L ' OFFERTA SUPERA NOTEVOLMENTE LA DOMANDA , CHE LA QUOTA DI MERCATO COPERTA DALLE IMPORTAZIONI E NOTEVOLMENTE AUMENTATA E CHE I PREZZI SONO SCESI A LIVELLI MOLTO INFERIORI AI COSTI DI PRODUZIONE . L ' INDICAZIONE DI QUESTI TRE ASPETTI DELLA CRISI E SUFFICIENTE A TRATTEGGIARNE LE PARTICOLARITA E QUINDI A DEFINIRLA IN MODO ADEGUATO PER QUEL CHE RIGUARDA LA MOTIVAZIONE .

29 LA NECESSITA DELLA DECISIONE PER CONSEGUIRE GLI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 3 E DICHIARATA NEL QUARTO CONSIDERANDO , IN BASE AI MOTIVI ESPOSTI NEL SECONDO E NEL TERZO CONSIDERANDO , CIOE I PRECEDENTI TENTATIVI DELLA COMMISSIONE , CHE HA FATTO APPELLO ALL ' AUTODISCIPLINA DELLE IMPRESE , IL LORO INSUCCESSO E IL CONSEGUENTE AGGRAVAMENTO DELLA CRISI DEL MERCATO DEI TONDI PER CEMENTO ED IL PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE . QUESTA ILLUSTRAZIONE DELLA NECESSITA DELLA DECISIONE BASTA A FORNIRE UNA MOTIVAZIONE COERENTE SU QUESTO PUNTO .

30 INFINE , QUANTO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI , LA SALVAGUARDIA DELLA CAPACITA CONCORRENZIALE DELLE IMPRESE PRODUTTRICI ED UTILIZZATRICI E MENZIONATA AL SESTO CONSIDERANDO , CHE RISPECCHIA LA PREOCCUPAZIONE DI CONSERVARE LA ' FLESSIBILITA DEL MERCATO ' SCEGLIENDO COME PREZZI MINIMI DEI

PREZZI DI BASE AL PUNTO DI PARITA , ED INFINE AL DECIMO CONSIDERANDO , IN CUI SI PRECISA CHE LE IMPRESE HANNO FACOLTA DI PUBBLICARE PREZZI DI BASE SUPERIORI AI PREZZI MINIMI FISSATI . RISULTA , D ' ALTRO CANTO , A CONTRARIO DALL ' UNDICESIMO CONSIDERANDO CHE SUSSISTE LA FACOLTA DI ALLINEAMENTO SUI PREZZI COMUNITARI PIU FAVOREVOLI , SEMPRECHE QUESTI SIANO CONFORMI ALLA DECISIONE SUI PREZZI MINIMI . SU QUESTO PUNTO LA MOTIVAZIONE , PUR SE INDUBBIAMENTE AVREBBE POTUTO ESSERE PIU ESPlicitA , E CIONONDIMENO SUFFICIENTE .

31 I REQUISITI SPECIFICI DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL ' ART . 61 SONO QUINDI STATI ADEGUATAMENTE RISPETTATI .

PAR 3 - L ' OSSERVANZA DEI PARTICOLARI REQUISITI FORMALI STABILITI DALL ' ART . 61

32 PER L ' EMANAZIONE DI DECISIONI RELATIVE ALL ' ISTITUZIONE DI REGIMI DI PREZZI IMPLICANTI LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL ' EFFICACIA DELLE NORME ORDINARIE CHE DISCIPLINANO IL MERCATO COMUNE CARBOSIDERURGICO , L ' ART . 61 PRESCRIVE FORME INTSESE A GARANTIRE CHE SIFFATTI PROVVEDIMENTI VENGANO ADOTTATI SECONDO CRITERI DI CIRCOSPEZIONE E DI PRUDENZA ; TALI FORME VANNO CONSIDERATE SOSTANZIALI E PERTANTO LA CORTE DEVE ACCERTARNE L ' OSSERVANZA .

33 L ' ART . 61 PRESCRIVE ANZITUTTO CHE LE DECISIONI CON CUI LA COMMISSIONE FISSA PREZZI MINIMI VENGANO ADOTTATE :

1 - IN BASE A STUDI COMPIUTI IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE , CONFORMEMENTE AGLI ARTT . 46 , 1* COMMA , E 48 , 3* COMMA ;

2 - PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO ;

3 - PREVIA CONSULTAZIONE DEL CONSIGLIO ,

SIA SULL ' OPPORTUNITA DEL PROVVEDIMENTO SIA SUL LIVELLO DI PREZZI CHE ESSO DETERMINA .

34 LA CORTE HA RILEVATO IN PRECEDENZA CHE ERA STATA FATTA MENZIONE , NELL ' ULTIMO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE N . 962/77 , DEGLI STUDI E DELLE CONSULTAZIONI DI CUI TRATTASI . SECONDO LE RICORRENTI , VI E STATA TUTTAVIA VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI IN QUANTO DETTI STUDI E DETTE CONSULTAZIONI NON SONO STATI EFFETTUATI CON CURA SUFFICIENTE .

36 1) LE RICORRENTI ITALIANE SOSTENGONO CHE LA COMMISSIONE NON HA PROCEDUTO A STUDI PRELIMINARI ACCURATI , CHE AVREBBERO CONSENTITO , IN PARTICOLARE , DI RILEVARE CHE IL 50 % DEL SETTORE DEL TONDO PER CEMENTO NON ERA IN CRISI ; COMUNQUE , SE SONO STATI EFFETTUATI DEGLI STUDI , ESSE NON SONO STATE INVITATE A COLLABORARVI .

36 LA COMMISSIONE FA RILEVARE CHE , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CECA , ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 46 E 48 , ESSA EFFETTUA STUDI PERMANENTI SULL ' ANDAMENTO DEI MERCATI E SULLE TENDENZE DEI PREZZI E CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A FARLE PERVENIRE PERIODICAMENTE INFORMAZIONI CIRCA LA MODIFICA DEI LORO LISTINI E IL VOLUME DELLE LORO IMPORTAZIONI E DELLE LORO ESPORTAZIONI . INOLTRE , DAL 1975 ESSA HA EFFETTUATO STUDI SPECIFICI IN MATERIA DI PREZZI ; IN PARTICOLARE , IN UNA COMUNICAZIONE DEL 2 MAGGIO 1975 INDIRIZZATA A TUTTE LE IMPRESE PRODUTTRICI DI ACCIAIO (GU N . C 100 , PAG . 1) , LA COMMISSIONE , RICHIAMANDOSI AL CALO DEI PREZZI DEI PRODOTTI SIDERURGICI NELLA COMUNITA E ALLE SUE RIPERCUSSIONI SULL ' OCCUPAZIONE , RENDEVA NOTO CHE AVREBBE INTENSIFICATO I SUOI CONTROLLI SULL ' OSSERVANZA DELLE NORME DEL TRATTATO IN MATERIA DI PREZZI ED AVREBBE SEGUITO CON ATTENZIONE L ' ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI D ' ACCIAIO NELLA COMUNITA E LA LORO INCIDENZA SUL LIVELLO DEI PREZZI . INOLTRE LA COMMISSIONE RICORDA LA SUA DECISIONE 16 MAGGIO 1975 , N . 1272 (GU N . L 130 , PAG . 7) , RELATIVA ALL ' OBBLIGO , PER LE IMPRESE DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA , DI DICHIARARE MENSILMENTE LA LORO PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO EFFETTIVA , STIMATA O PREVISTA , LA SUA DECISIONE 17 LUGLIO 1975 , N . 1870 (GU N . L 190 , PAG . 26) , RELATIVA ALL ' OBBLIGO , PER LE IMPRESE DELL ' INDUSTRIA DELL ' ACCIAIO , DI DICHIARARE DETERMINATI DATI SULL ' OCCUPAZIONE (PERSONALE ISCRITTO , ASSUNZIONI , LICENZIAMENTI , MISURE DI RIDUZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO) , INFINE LA SUA DECISIONE 8 DICEMBRE 1976 , N . 3017 (GU N . L 344 , PAG . 24) , RELATIVA ALL ' OBBLIGO , PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO UN ' ATTIVITA DI PRODUZIONE NEL SETTORE DELL ' ACCIAIO , DI DICHIARARE MENSILMENTE E AL PIU PRESTO TALUNI DATI CONCERNENTI LE FORNITURE DEI LORO PRINCIPALI PRODOTTI , TRA I QUALI I TONDI PER CEMENTO , EFFETTUATE SUL MERCATO COMUNE NONCHE LE

LORO ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI . IN MATERIA DI PREZZI , LA COMMISSIONE AVEVA PREVISTO L ' ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREZZI MINIMI E NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1976 LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO GIUDICO OPPORTUNO TALE PROVVEDIMENTO (DOC . N . A/430/76 F) ; VISTA DETTA VOTAZIONE , ALL ' INIZIO DEL 1976 , E CONSTATATO PURE UN BREVE MIGLIORAMENTO DELLA CONGIUNTURA , LA COMMISSIONE NON INSISTETTE SU QUESTA VIA E RITENNE CHE SI SAREBBERO POTUTI OTTENERE RISULTATI SODDISFACENTI MEDIANTE INTERVENTI NON COERCITIVI , ORIENTANDO LA PRODUZIONE E LA POLITICA DEI PREZZI MEDIANTE IMPEGNI VOLONTARIAMENTE ASSUNTI NELL ' AMBITO DEI PROGRAMMI DI PREVISIONE . NELL ' AMBITO DI QUESTA SCELTA ECONOMICA , LA COMMISSIONE PUBBLICO UNA COMUNICAZIONE D ' INDOLE GENERALE (GU N . C 303 DEL 23 . 12 . 1976 , PAG . 3) CHE DESCRIVEVA LE LINEE D ' AZIONE CHE ESSA INTENDEVA SEGUIRE . QUESTA COMUNICAZIONE TRATTAVA TUTTI GLI ASPETTI DEL PROBLEMA : ANALISI E SORVEGLIANZA DEL MERCATO , INVESTIMENTI , PROVVEDIMENTI DI CRISI SPECIFICI IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI PREZZI , RELAZIONI TRA LA COMUNITA E I PAESI TERZI SUL MERCATO DELL ' ACCIAIO , PROBLEMI SOCIALI E REGIONALI . QUESTA COMUNICAZIONE FU SEGUITA DA UN ' ALTRA , EMESSA IN BASE ALL ' ART . 46 DEL TRATTATO CECA (GU N . C 304 , DEL 24 . 12 . 1976 , PAG . 5) , NELLA QUALE , DOPO AVER RICORDATO CH ' ESSA AVEVA FATTO - NEL PROGRAMMA DI PREVISIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 1977 - PREVISIONI RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE SUDDIVISE IN SEI CATEGORIE DI PRODOTTI , TRA I QUALI I TONDI PER CEMENTO , LA COMMISSIONE ANNUNCIAVA LA SUA INTENZIONE DI EFFETTUARE PREVISIONI DETTAGLIATE RELATIVE ALLE FORNITURE DI DETTI PRODOTTI SUL MERCATO COMUNITARIO , SUDDIVIDENDOLE PER IMPRESA O GRUPPO DI IMPRESE ; OGNI IMPRESA ED OGNI GRUPPO DI IMPRESE SAREBBERO STATI INVITATI AD ASSUMERE L ' IMPEGNO ' INDIVIDUALE E CONFIDENZIALE ' DI LIMITARE LE PROPRIE FORNITURE AI QUANTITATIVI CHE SAREBBERO STATI LORO INDICATI .

37 SI DESUME DA QUESTA ESPOSIZIONE SULL ' AZIONE DELLA COMMISSIONE PRECEDENTE ALLA DECISIONE N . 962/77 CHE LE IMPRESE SIDERURGICHE NON POTEVANO IGNORARE I PROVVEDIMENTI SPECIFICI CHE LA COMMISSIONE INTENDEVA ADOTTARE E CHE , COSI INFORMATE , ESSE AVREBBERO POTUTO , SIA INDIVIDUALMENTE SIA TRAMITE LE LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA , PRESENTARE LE LORO PROPOSTE .

38 INFINE , L ' ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI BRESCIANI , CHE RIUNISCE 40-50 IMPRESE , VENNE INVITATA PIU VOLTE A PARTECIPARE A RIUNIONI DI LAVORO PREPARATORIE CUI PRESENZIARONO DUE SUOI RAPPRESENTANTI , ED IN PARTICOLARE A QUELLA CHE SI SVOLSE IL 25 MARZO 1977 , DURANTE LA QUALE VENNE DISCUSO UN DOCUMENTO RELATIVO AI COSTI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE , AI PROBLEMI DEI LISTINI , ALLE FINALITA PERSEGUITE , ALLE MODALITA DI CALCOLO DEI PREZZI .

39 2) IL 19 APRILE 1977 IL COMITATO CONSULTIVO VENNE INTERPELLATO SIA SULL ' OPPORTUNITA DI ISTITUIRE PREZZI MINIMI PER I TONDI PER CEMENTO ALL ' INTERNO DEL MERCATO COMUNE , SIA SUL LIVELLO DI DETTI PREZZI (DOC . N . A/1730/77 F .) ED IN QUELL ' OCCASIONE EMERSE DALLA DISCUSSIONE UN AMPIO CONSENSO SULLA NECESSITA DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO IN QUESTO SENSO ; I SOLI AD OPPORSI FURONO I PRODUTTORI TEDESCHI E GLI UTILIZZATORI .

40 3) IL CONSIGLIO , CONSULTATO SULLE STESSE QUESTIONI , APPROVO DETTO PROVVEDIMENTO ALL ' UNANIMITA .

41 INOLTRE , IL PARLAMENTO EUROPEO VOTO UNA RISOLUZIONE CHE APPOGGIAVA L ' ORIENTAMENTO ASSUNTO DALLA COMMISSIONE PER SUPERARE LA CRISI DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA EUROPEA (GU N . C 118 DEL 16 . 5 . 1977 , PAG . 56) .

42 RISULTA DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO CHE LA COMMISSIONE HA OSSERVATO I REQUISITI DI FORMA PRESCRITTORE DAL TRATTATO E CHE NON E STATA VIOLATA NESSUNA FORMALITA INDISPENSABILE ALLA VALIDITA DEL PROVVEDIMENTO .

SEZIONE 2 - L ' OSSERVANZA DEI REQUISITI SOSTANZIALI DI CUI ALL ' ART . 61

43 PER STABILIRE PREZZI MINIMI E NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE 1) RAVVISI L ' ESISTENZA O L ' IMMINENZA DI UNA CRISI MANIFESTA , 2) RAVVISI LA NECESSITA DI ADOTTARE SIFFATTA DECISIONE PER CONSEGUIRE GLI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 3 , E 3) TENGA CONTO DELLA NECESSITA DI GARANTIRE LA CAPACITA CONCORRENZIALE DELLE INDUSTRIE DELL ' ACCIAIO NONCHE DELLE INDUSTRIE UTILIZZATRICI SECONDO I PRINCIPI DEFINITI ALL ' ART . 3 , LETT . C) .

PAR 1 - L ' ESISTENZA O L ' IMMINENZA DI UNA CRISI MANIFESTA

44 LE RICORRENTI ITALIANE AFFERMANO CHE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE

FABBRICANO TONDI PER CEMENTO NON ERANO IN CRISI ALL ' INIZIO DEL 1977 , GRAZIE ALLA LORO STRUTTURA , ALLA LORO SPECIALIZZAZIONE , ALLA LORO TECNICA .

45 LE STESSE RICORRENTI SOSTENGONO CHE , NEL VALUTARE SE VI FOSSE ' CRISI ' , SI DOVEVA TENER CONTO NON SOLO DELLE DIFFICOLTA IN CUI VERSAVANO I GRANDI COMPLESSI SIDERURGICI DEL NORD , MA ANCHE DELLA SANA SITUAZIONE REGNANTE IN PIU DI UN TERZO DEL SETTORE DEI TONDI PER CEMENTO . ESSE DICHIARANO CHE QUESTO STATO DI COSE ERA LA CONSEGUENZA DEL GIOCO DELLA LIBERA CONCORRENZA , DA CUI TRAEVANO VANTAGGIO LE IMPRESE D ' AVANGUARDIA GRAZIE , IN PARTICOLARE , AL LIVELLO TECNOLOGICO DA ESSE RAGGIUNTO , MA NON SI TRATTAVA DI UNO STATO DI CRISI .

46 LA COMMISSIONE , DAL CANTO SUO , ANALIZZA ANZITUTTO LA SITUAZIONE DELL ' INTERA INDUSTRIA SIDERURGICA COMUNITARIA .

47 IN CONSIDERAZIONE DI DETTA SITUAZIONE ECONOMICA E DEGLI STUDI EFFETTUATI , TENENDO CONTO DELLA RECESSIONE DELLA PRODUZIONE DEI TONDI PER CEMENTO IN TUTTA LA COMUNITA E TRAENDO LA CONCLUSIONE CHE LA SIDERURGIA SI DIBATTEVA DA ANNI IN GRAVI DIFFICOLTA , CHE AVEVANO COMPORATO LA PERDITA DI 50 000 POSTI DI LAVORO TRA IL LUGLIO 1975 E LA FINE DEL 1977 , CHE L ' OFFERTA SUPERAVA SISTEMATICAMENTE LA DOMANDA , CHE LA PARTE DI MERCATO ASSORBITA DALLE IMPORTAZIONI ERA NOTEVOLMENTE AUMENTATA , CHE I PREZZI ERANO CALATI A LIVELLI DI MOLTO INFERIORI AI COSTI DI PRODUZIONE , LA COMMISSIONE HA LOGICAMENTE RAVVISATO L ' ESISTENZA DI UNA CRISI MANIFESTA DELLA PRODUZIONE .

48 LA CORTE RILEVA CHE , IN SOSTANZA , NEI RICORSI DELLE IMPRESE ITALIANE LA DECISIONE N . 962/77 E VALUTATA ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA SITUAZIONE DELLE MINIACCIAIERIE ITALIANE .

49 INDUBBIAMENTE LA COMMISSIONE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL TRATTATO , E TENUTA AD AGIRE NELL ' INTERESSE COMUNE , MA CIO NON SIGNIFICA CHE ESSA DEBBA AGIRE NELL ' INTERESSE DI TUTTI GLI AMMINISTRATI SENZA ECCEZIONE , GIACCHE IL SUO COMPITO NON IMPLICA L ' OBBLIGO DI AGIRE SOLO A CONDIZIONE DI NON LEDERE ALCUN INTERESSE . AL CONTRARIO , ESSA DEVE AGIRE VALUTANDO I VARI INTERESSI ED EVITANDO CONSEGUENZE DANNOSE , SEMPRECHE LA DECISIONE DA ADOTTARE CONSENTA RAGIONEVOLMENTE DI FARLO . LA COMMISSIONE PUO , NELL ' INTERESSE COMUNE , AVVALERSI DEL SUO POTERE DI DECISIONE COME LO RICHIEDE LA SITUAZIONE , ANCHE A DANNO DI TALUNI INTERESSI PARTICOLARI .

50 DI CONSEGUENZA LA COMMISSIONE , RAVVISANDO NELLA ROTTURA DELL ' EQUILIBRIO TRA LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DEI TONDI PER CEMENTO UNO STATO DI CRISI MANIFESTA , RILEVANDO CHE LE IMPRESE TEDESCHE HANNO CONFERMATO QUESTO MODO DI VEDERE , CHE LE IMPRESE ITALIANE , CHE LO CONTESTAVANO , NON HANNO POTUTO DIMOSTRARE IN MODO CONVINCENTE L ' ESATTEZZA DEL LORO PUNTO DI VISTA , NON HA FONDATO LA SUA DECISIONE SU FATTI O CIRCOSTANZE ECONOMICHE MATERIALMENTE INESATTI , NE SU UN ERRORE DI DIRITTO , NE SU UNA VALUTAZIONE MANIFESTAMENTE ERRONEA . VI ERANO PERCIO VALIDI MOTIVI PER AMMETTERE L ' ESISTENZA DI UNA CRISI MANIFESTA .

PAR 2 - L ' OSSERVANZA DELL ' ART . 3 DEL TRATTATO

51 LE RICORRENTI HANNO INSISTITO SUL FATTO CHE , A LORO GIUDIZIO , LA COMMISSIONE HA MISCONOSCIUTO SIMULTANEAMENTE E CUMULATIVAMENTE TUTTE LE FINALITA INDICATE DALL ' ART . 3 , LETTERE A)-G) , ED IN PARTICOLARE L ' INSTAURAZIONE DEI PREZZI PIU BASSI , DI CUI ALLA LETT . C) , FINALITA INCOMPATIBILE CON LA FISSAZIONE DI PREZZI MINIMI . LA DECISIONE N . 962/77 , ESSE AGGIUNGONO , E UN PROVVEDIMENTO PROTEZIONISTICO CHE OSTACOLA IL PROGRESSO ECONOMICO , POICHE LA COMMISSIONE IMPONE DI PRATICARE PREZZI SUPERIORI PER VENIRE INCONTRO ALLE IMPRESE CHE HANNO COSTI DI PRODUZIONE PIU ALTI .

52 LE RICORRENTI , ESIGENDO IL RISPETTO SIMULTANEO DI QUASI TUTTE LE FINALITA CONTEMPLATE DALL ' ART . 3 , AVANZANO UNA PRETESA ECCESSIVA E CONTRADDITTORIA .

53 NELLE SENTENZE 13 GIUGNO 1958 (CAUSA 9/56 , MERONI & CO . C / ALTA AUTORITA , RACC . PAG . 40) E 21 GIUGNO 1958 (CAUSA 8/57 , GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACIERIES BELGES C / ALTA AUTORITA , RACC . PAG . 239) LA CORTE HA RILEVATO CHE L ' ART . 3 CONTEMPLA BEN OTTO DIVERSE FINALITA CHE NON E CERTO SI POSSANO TUTTE PERSEGUIRE SIMULTANEAMENTE E INTEGRALMENTE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA .

54 ESSA NE HA DESUNTO CHE , NEL PERSEGUIRE GLI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 3 DEL

TRATTATO , LA COMMISSIONE DEVE SEMPRE CONCILIARE LE EVENTUALI CONTRADDIZIONI TRA LE SINGOLE FINALITA E , OGNIQUALVOLTA DETTE CONTRADDIZIONI SI MANIFESTINO , DEVE CONCEDERE ALL ' UNO O ALL ' ALTRO DEGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 3 LA PREMINENZA CHE LE SEMBRI IMPOSTA DAI FATTI E DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN BASE AI QUALI EMANA LE SUE DECISIONI .

55 SE IN UNA SITUAZIONE NORMALE DI MERCATO E NECESSARIO GIUNGERE A UN COMPROMESSO TRA LE VARIE FINALITA , CIO VALE ANCOR PIU IN UNA SITUAZIONE DI CRISI , CHE GIUSTIFICA L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI CHE DEROGANO ALLE NORME ORDINARIE CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE DELL ' ACCIAIO ED IMPLICANO MANIFESTAMENTE L ' INOSSERVANZA DI DETERMINATE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 3 , FOSS ' ANCHE SOLO QUELLA DI CUI AL PUNTO C) , OVE SI PRESCRIVE DI VEGLIARE ALL ' INSTAURAZIONE DEI PREZZI PIU BASSI .

56 IN FORZA DEL SUO POTERE DISCREZIONALE LA COMMISSIONE SI E PREFISSA TRE OBIETTIVI :

- CONSENTIRE ALLE IMPRESE DI ACQUISIRE UN MINIMO DI RISORSE FINANZIARIE ONDE PROCEDERE ALLE RISTRUTTURAZIONI NECESSARIE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 3 , LETT . C);

- CONSERVARE IL LIVELLO DELL ' OCCUPAZIONE PER NON PEGGIORARE LE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLA MANODOPERA , A NORMA DELL ' ART . 3 , LETT . E);

- A LUNGA SCADENZA , MANTENERE UNA CAPACITA PRODUTTIVA SUFFICIENTE , IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 3 , LETT . A);

TALI OBIETTIVI LE SONO PARSÌ GIUSTIFICATI DALL ' INTERESSE COMUNE DELLE IMPRESE DEL SETTORE INTERESSATO , TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE DEL MOMENTO . SPETTAVA PERCIO ALLA COMMISSIONE , DATO LO STATO DI CRISI DELL ' INDUSTRIA DEI TONDI PER CEMENTO , PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , NELL ' AMBITO DEI MECCANISMI DECISIONALI ISTITUITI PER L ' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA SIDERURGICA DESTINATA A FAR FRONTE AD UNA SITUAZIONE DI CRISI MANIFESTA , LE FINALITA CHE STIMAVA IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SOCIALE E STRUTTURALE PROPORZIONATO ALL ' ENTITA DEI PROBLEMI CHE ESSA DOVEVA AFFRONTARE .

57 TUTTE QUESTE CONSIDERAZIONI PORTANO A CONCLUDERE CHE ESISTONO INDIZI SUFFICIENTI PER AFFERMARE CHE - NELLE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE , AL MOMENTO IN CUI E STATA ADOTTATA LA DECISIONE - IL PROVVEDIMENTO HA RISPETTATO LE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 3 CHE CORRISPONDEVANO ALLA POLITICA ECONOMICA E SOCIALE PRESCELTA DALLA COMMISSIONE .

58 AFFINCHÉ LA DECISIONE CHE SI INTENDE EMANARE SIA LEGITTIMA , E INOLTRE NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE RAVVISI LA NECESSITA DI ADOTTARLA ONDE CONSEGUIRE GLI SCOPI INDICATI DALL ' ART . 3 .

59 LA POLITICA ANTICRISI NEL SETTORE SIDERURGICO SI IMPERNA SUL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA SOLIDARIETA TRA LE VARIE IMPRESE , ENUNCIATO NEL PREAMBOLO DEL TRATTATO CECA E CONCRETATO IN PARTICOLARE IN VARI ARTICOLI , COME L ' ART . 3 (PREVALENZA DELL ' INTERESSE COMUNE , CHE PRESUPPONE IL DOVERE DI SOLIDARIETA) , GLI ARTT . 49 E SEGG . (SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA FONDATA SUL PRELIEVO) , L ' ART 55 , N . 2 (SFRUTTAMENTO COMUNE DEI RISULTATI DELLA RICERCA IN CAMPO TECNICO E SOCIALE) , L ' ART . 56 (AIUTI PER LA RICONVERSIONE E IL RIADATTAMENTO) , L ' ART . 53 (INSTAURAZIONE DI APPARATI FINANZIARI) .

60 E IN BASE A QUESTO PRINCIPIO CHE LA COMMISSIONE AVEVA INTESO ADOTTARE PROVVEDIMENTI NON VINCOLANTI DESTINATI A RAGGIUNGERE UN MIGLIOR EQUILIBRIO TRA OFFERTA E DOMANDA DI PRODOTTI SIDERURGICI ; TALI PROVVEDIMENTI - COME SI E DETTO - SI FONDAVANO FRA L ' ALTRO SULL ' IMPEGNO DELLE IMPRESE SIDERURGICHE COMUNITARIE DI RISPETTARE I PROGRAMMI DI FORNITURA STABILITI DALLA COMMISSIONE E COMUNICATI AD OGNI IMPRESA O GRUPPO DI IMPRESE . TUTTAVIA , MENTRE PER GLI ALTRI PRODOTTI LAMINATI L ' IMPEGNO AD AUTORIDURRE LA PRODUZIONE SI ESTENDEVA AL 90 % DELLA QUANTITA STABILITA DALLA COMMISSIONE , NEL SETTORE DEL TONDO PER CEMENTO GLI IMPEGNI VOLONTARI RIGUARDAVANO SOLO IL 50 % DELLA PRODUZIONE , QUOTA NETTAMENTE INSUFFICIENTE A CONSENTIRE ALLE CATEGORIA IL MIGLIORAMENTO AUSPICATO . NE CONSEGUIVA UN PEGGIORAMENTO ACCENTUATO DEL MERCATO DEL TONDO PER CEMENTO . COSI , LA NECESSITA DI UN SISTEMA OBBLIGATORIO DI PREZZI PER I TONDI PER CEMENTO ERA DIMOSTRATA DALL ' INSUCCESSO DEL SISTEMA DEGLI IMPEGNI AD AUTORIDURRE LA PRODUZIONE , MENTRE

PER GLI ALTRI LAMINATI LA COMMISSIONE PUBBLICAVA PREZZI ORIENTATIVI (GU N . L 114 DEL 5 MAGGIO 1977 , PAG . 18).

61 ALCUNE RICORRENTI , ED IN PARTICOLARE LA RUMI (CAUSA 263/78), RITENGONO CHE LA COMMISSIONE ABBA EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE ERRONEA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA , CHE EQUIVALE AD UN MISCONOSCIMENTO PALESE DELLE NORME DEL TRATTATO , INSTAURANDO UN SISTEMA DI PREZZI MINIMI , MENTRE ' AVREBBE DOVUTO RICORRERE ALL ' ART . 58 DEL TRATTATO E INSTAURARE UN REGIME DI ' ' QUOTE DI PRODUZIONE ' ' CON TUTTI I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI ' ' .

62 PER DISATTENDERE QUESTA CENSURA DI MANCATO INTERVENTO DIRETTO NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE , E SUFFICIENTE OSSERVARE CHE L ' ART . 58 SUBORDINA L ' ISTITUZIONE DI UN REGIME OBBLIGATORIO DI QUOTE ALLA CONSTATAZIONE CHE I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL ' ART . 57 NON CONSENTONO DI FAR FRONTE ALLA CRISI . ORA , QUESTI PROVVEDIMENTI INDIRETTI COMPRENDONO GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREZZI CONTEMPLATI DAL TRATTATO , E DUNQUE L ' INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI PREZZI MINIMI IN BASE ALL ' ART . 61 , LETT . B).

63 PERTANTO , SENZA DOVER RICORDARE CHE LA COMMISSIONE DISPONE , IN QUESTO CAMPO , DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE DI SCELTA ECONOMICA IL CUI ESERCIZIO PUO ESSERE SINDACATO SOLO SE ESSA ABBA COMMESO UNO SVIAMENTO DI POTERE O MISCONOSCIUTO IN MODO PATENTE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , E SUFFICIENTE OSSERVARE , PER DICHIARARE QUESTO MEZZO INFONDATA , CHE LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO ISTITUIRE UN REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE SOLO SE SI FOSSE TROVATA NELLA REALE IMPOSSIBILITA DI FAR FRONTE ALLA CRISI RICORRENDO , FRA L ' ALTRO , AD INTERVENTI IN MATERIA DI PREZZI .

64 DI CONSEGUENZA , CONTRAPPONENDO GLI SVANTAGGI DEL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI ALLA NECESSITA DEL PROVVEDIMENTO EMANATO PER CONSEGUIRE I VARI OBIETTIVI DELL ' ART . 3 , NE RISULTA CHE LA COMMISSIONE NON HA SCONFINATO DAL SUO POTERE DISCREZIONALE SCEGLIENDO IL SISTEMA CHE ESSA HA ADOTTATO .

PAR 3 - IL LIVELLO DEI PREZZI IN RELAZIONE ALL ' OSSERVANZA DELL ' ULTIMA PARTE DELL ' ART . 61 DEL TRATTATO

65 L ' ULTIMO REQUISITO PER LA LEGITTIMITA DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI PREZZI MINIMI RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DEL LORO LIVELLO .

66 L ' ART . 61 STABILISCE , AL PENULTIMO COMMA , CHE ' NELLA FISSAZIONE DEI PREZZI , L ' ALTA AUTORITA DEVE TENER CONTO DELLA NECESSITA D ' ASSICURARE LA CAPACITA DI CONCORRENZA SIA DELLE INDUSTRIE DEL CARBONE O DELL ' ACCIAIO SIA DELLE INDUSTRIE CONSUMATRICI , SECONDO I PRINCIPI DEFINITI ALL ' ART . 3 , CAPOVERSO C) ' , IL QUALE PRESCRIVE , OLTRE CHE DI VIGILARE AFFINCHE SI STABILISCA I PREZZI PIU BASSI , DI CONSENTIRE ALLE IMPRESE DI EFFETTUARE GLI AMMORTAMENTI NECESSARI E DI RISERVARE AI CAPITALI INVESTITI POSSIBILITA NORMALI DI RIMUNERAZIONE .

67 AL FINE DI CONSENTIRE IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE NEL SETTORE IN CRISI E DI RISPETTARE LE FINALITA DELL ' ART . 61 , LA COMMISSIONE HA RITENUTO CHE

A) I PREZZI MINIMI DOVESSERO ESSERE SUPERIORI AI PREZZI DI MERCATO , MA FISSATI AD UN LIVELLO TALE DA EVITARE DISTORSIONI DI CONCORRENZA A FAVORE DELLA SIDERURGIA E A DANNO DI ALTRI SETTORI ECONOMICI , CHE TENESSE CONTO DELLE FINALITA GENERALI DELLA POLITICA ECONOMICA ED IN PARTICOLARE DEGLI INTERESSI DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI DI ACCIAIO E DELLA LORO SITUAZIONE SUL PIANO DELLA CONCORRENZA E CHE EVITASSE DI PERTURBARE LE ESPORTAZIONI E LE IMPORTAZIONI ;

B) FOSSE NECESSARIO TENER CONTO DEI COSTI DI PRODUZIONE , CHE VARIANO SENSIBILMENTE A SECONDA DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE IMPIEGATE DALLE VARIE IMPRESE , META DELLE QUALI FACEVA USO DI MINERALE DI FERRO IL CUI PREZZO , TRA IL 1975 E IL 1977 , ERA AUMENTATO , A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI , DALL ' 8 AL 35 % , MENTRE L ' ALTRA META USAVA ROTTAME CHE , A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI , AVEVA SUBITO UNA DIMINUZIONE DI PREZZO VARIANTE DAL 37 AL 47 % .

68 DATE LE FINALITA DA PERSEGUIRE E DATO CHE IL PRINCIPALE FATTORE SU CUI AGIRE ERA IL SETTORE DEI PREZZI , UNICO ELEMENTO SU CUI PRATICAMENTE SI OPERA LA CONCORRENZA - NEL SETTORE DEI TONDI PER CEMENTO LE DIFFERENZE QUALITATIVE SONO PRATICAMENTE INSIGNIFICANTI - E PARSO LOGICO ALLA COMMISSIONE FISSARE I PREZZI MINIMI AD UN LIVELLO SUPERIORE AI PREZZI PIU BASSI , VARIANTI DA 165 A 180 UCE (IMPRESE BRESCIANE) , MA INFERIORE AI PREZZI PIU ALTI , 253 UCE (IMPRESE

DANESI).

69 PER DETERMINARLO IN UN MODO ESATTO , LA COMMISSIONE HA CALCOLATO , ALLA DATA DEL 25 APRILE 1977 , I PREZZI DI BASE PER TONNELLATA ED HA DECISO DI FISSARE IL PREZZO MINIMO OBBLIGATORIO NELL ' EQUIVALENTE IN MONETA NAZIONALE DI 198 UCE PER LE BARRE LISCE E DI 205 UCE PER LE BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA .

70 LE RICORRENTI CRITICANO IL METODO DELLA MEDIA ARITMETICA SEGUITO PER STABILIRE I PREZZI MINIMI ; ESSE RITENGONO CHE , PER ESSERE CONFORME ALL ' ART . 3 , LETT . C) , DEL TRATTATO , IL PREZZO MINIMO AVREBBE DOVUTO ESSER STABILITO SULLA BASE DEL PREZZO REMUNERATIVO MINIMO DELLE IMPRESE COMUNITARIE , PREZZO CORRISPONDENTE AL PUNTO D ' INCONTRO FRA LA DOMANDA E L ' OFFERTA E RISPONDENTE AI CRITERI DI CUI ALL ' ART . 3 IN MATERIA DI AMMORTAMENTI E DI RIMUNERAZIONE DEI CAPITALI . IN REALTA , ESSE SOSTENGONO , I PREZZI MINIMI FISSATI DALLA COMMISSIONE FAVORISCONO ' LE IMPRESE DI MINORE COMPETITIVITA O EXTRAMARGINALI ' ED INTRODUCONO NEL SISTEMA ' UN ' INCONCEPIBILE FORMA DI DIRIGISTICO PROTEZIONISMO ' , MENTRE LA FUNZIONE PROPRIA DEI PREZZI MINIMI E D ' IMPEDIRE LE VENDITE A PREZZO INDISCRIMINATAMENTE BASSO E DI LIMITARE IL RISCHIO DELLE PERICOLOSE VENDITE DEGLI SPECULATORI DISPOSTI AL DUMPING .

71 QUANTO A QUESTE CRITICHE , SI DEVE OSSERVARE CHE IL METODO DELLA FISSAZIONE DEL LIVELLO DEI PREZZI SI ISPIRA A CRITERI DISCREZIONALI E TECNICI , CHE SI INFORMANO AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA , AL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL ' ART . 61 , PENULTIMO COMMA , E ALL ' OSSERVANZA DELLE FORMALITA CONSISTENTI NELLA CONSULTAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO E DEL CONSIGLIO .

72 LA CORTE PUO SOLO SINDACARE LA SCELTA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 36 , ALLORCHE LA VALUTAZIONE ECONOMICA LASCI TRASPARIRE UNA VIOLAZIONE MANIFESTA DELLA NORMA GIURIDICA E , NELLA FATTISPECIE , PUO CONTROLLARE SE IL LIVELLO DEI PREZZI PRESCELTO IMPEDISSE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 3 .

73 IN REALTA , POICHE L ' ENTITA DEI COSTI DI PRODUZIONE VARIAVA NOTEVOLMENTE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , IL LIVELLO DEI PREZZI MINIMI NON POTEVA VENIR DETERMINATO IN BASE AI COSTI DELLE IMPRESE CHE AVEVANO LA MAGGIOR PRODUTTIVITA , POICHE QUESTO MODO DI PROCEDERE AVREBBE RESO INUTILE IL RICORSO AI PREZZI MINIMI , DATI LE FINALITA CHE LORO SONO ATTRIBUITE DAL TRATTATO ED IL REGIME INSTAURATO DALLA DECISIONE N . 962/77 .

74 PER QUEL CHE RIGUARDA LA NECESSITA DELLA CONSERVAZIONE DELLA CAPACITA CONCORRENZIALE DELLE IMPRESE SIDERURGICHE , SI PUO OSSERVARE CHE SOLO LE IMPRESE BRESCIANE AVEVANO PREZZI DI LISTINO INFERIORI AI PREZZI MINIMI , MENTRE I LORO CONCORRENTI AVEVANO PREZZI DI LISTINO SUPERIORI AI PREZZI MINIMI PRESCRITTI . LE IMPRESE BRESCIANE , PRATICANDO SCRUPOLOSAMENTE I PREZZI MINIMI , SAREBBERO COMUNQUE ANCORA STATE IN GRADO DI VENDERE A PREZZI INFERIORI O , QUANTO MENO , UGUALI AI PREZZI PRATICATI DAI LORO CONCORRENTI TOCCATI DALLA CRISI ; D ' ALTRO CANTO , IL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI NON HA PROVOCATO DISTORSIONI NOTEVOLI NELLE CORRENTI COMMERCIALI TRADIZIONALI RISPETTO AL VOLUME GLOBALE DEGLI SCAMBI DI DETTI PRODOTTI .

75 QUANTO ALLE INDUSTRIE UTILIZZATRICI , LA CUI CAPACITA INDUSTRIALE VA PURE GARANTITA , NON SOLO QUESTE AVEVANO DATO IL LORO ASSENSO NELL ' AMBITO DEL COMITATO CONSULTIVO AL SISTEMA ISTITUITO MA , POICHE IL LIVELLO DEI PREZZI MINIMI RISULTA INFERIORE AI PREZZI GIAPPONESI E AMERICANI , I LORO INTERESSI NON SONO STATI LESI .

76 INFINE , QUANTO ALLA FUNZIONE CHE LA RICORRENTE AFIM (CAUSA 226/78) ATTRIBUISCE AI PREZZI MINIMI , CIOE QUELLA DI IMPEDIRE LE VENDITE A PREZZO INDISCRIMINATAMENTE BASSO , E OPPORTUNO FAR RILEVARE CHE COSI FACENDO ESSA ATTRIBUISCE ALL ' ART . 61 UNA FINALITA CH ' ESSO NON HA .

77 QUINDI , TENUTO CONTO DEL CARATTERE COMPLESSO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE RICHIESTE DALLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEI PREZZI , RISULTA CHE LA COMMISSIONE , NELL ' EFFETTUARE QUESTA VALUTAZIONE , HA TENUTO CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALL ' ART . 3 , LETT . C) , DEL TRATTATO .

78 DI CONSEGUENZA , DOPO QUEST ' ESAME GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE RISULTANTE DAI FATTI O CIRCOSTANZE ECONOMICHE CHE HA DATO ORIGINE ALLA DECISIONE N . 962/77 , SI DEVE CONCLUDERE CHE QUESTA DECISIONE GENERALE E INECCEPIBILE SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 61 DEL TRATTATO CECA .

CAPITOLO II - IL RISPETTO DEGLI ALTRI ARTICOLI DEL TRATTATO E DEI PRINCIPI GENERALI INVOCATI DALLE RICORRENTI

SEZIONE 1 - IL RISPETTO DEGLI ARTT . 2 , 4 E 5 DEL TRATTATO

79 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE GLI ARTT . 2 , 4 E 5 SONO STATI MANIFESTAMENTE MISCONOSCIUTI DALLA DECISIONE N . 962/77 . GLI ARTT . 2 E 5 DESCRIVONO A GRANDI LINEE LA FUNZIONE CHE LA COMUNITA DEVE SVOLGERE E L ' ART . 4 STABILISCE I PRINCIPALI DIVIETI CONNESSI CON L ' INSTAURAZIONE E CON LA CONSERVAZIONE DEL MERCATO COMUNE CARBOSIDERURGICO ; ORBENE , LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA GENERALI DI DETTI ARTICOLI , CUI DEVE TENDERE TUTTA L ' AZIONE DELLA COMUNITA , SAREBBE STATA COMPROMESSA DALLA DECISIONE N . 962/77 .

80 SOSTENENDO QUESTO PUNTO DI VISTA , LE RICORRENTI DIMENTICANO CHE IL TRATTATO , ALLORCHE CONTEMPLA IN DETERMINATI CASI BEN PRECISATI INTERVENTI D ' AUTORITA , APPORTA DELLE DEROGHE ALLE NORME ORDINARIE CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE E SI ISPIRANO AL PRINCIPIO DELL ' ECONOMIA DI MERCATO .

81 IL LEGISLATORE COMUNITARIO , CONTEMPLANDO LA FACOLTA DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO COME QUELLO SUI PREZZI MINIMI , HA EVIDENTEMENTE AMMESSO LA POSSIBILITA DI DEROGARE PROVVISORIAMENTE AL REGIME CONCORRENZIALE , ALLA SOLA CONDIZIONE CHE VENGANO RISPETTATE LE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 3 , LETT . C) .

82 RISULTA QUINDI CHE I PRESUPPOSTI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 61 SUSSISTONO QUALORA LA DECISIONE GENERALE RISPETTI LE SOLE FINALITA ARMONIZZATE DI CUI ALL ' ART . 3 . E VERO CHE GLI SCOPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA SONO STABILITI , OLTRE CHE DALL ' ART . 3 , ANCHE DAGLI ARTT . 2 , 4 E 5 ; TUTTAVIA , E D ' UOPO SOTTOLINEARE CHE , NEI CASI IN CUI LA COMMISSIONE E AUTORIZZATA AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI CHE DEROGANO ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DEL MERCATO , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN FORZA DELLE QUALI DETTI PROVVEDIMENTI VENGONO ADOTTATI INDICANO IN MODO PRECISO GLI ARTICOLI CHE DEVONO ASSOLUTAMENTE VENIRE OSSERVATI DALLA COMMISSIONE .

83 E QUESTO IL CASO , AD ESEMPIO , DELL ' ART . 53 , RELATIVO AI SISTEMI FINANZIARI AUTORIZZATI QUANDO LA COMMISSIONE RITENGA CHE SIANO NECESSARI PER L ' ADEMPIMENTO DEI COMPITI INDICATI DALL ' ART . 3 E COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , IN PARTICOLARE CON L ' ART . 65 ; DELL ' ART . 58 , CHE CONCERNE LE QUOTE DA DETERMINARE TENENDO CONTO DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI ARTT . 2 , 3 E 4 ; DELL ' ART . 66 , RELATIVO A DETERMINATE AUTORIZZAZIONI CHE POSSONO ESSERE CONCESSE A TALUNE IMPRESE A CONDIZIONE DI RISPETTARE IL PRINCIPIO ENUNCIATO ALL ' ART . 4 , LETT . B) ; DELL ' ART . 74 , CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE , IN CASO DI DUMPING , AD ADOTTARE OGNI PROVVEDIMENTO CONFORME AL TRATTATO E , IN PARTICOLARE , ALL ' ART . 3 ; DELL ' ART . 95 , CHE CONTEMPLA L ' IPOTESI DELL ' ADOZIONE DI DECISIONI O RACCOMANDAZIONI NON CONTEMPLETE DAL TRATTATO E CHE DEVONO ESSERE CONFORMI AI PRINCIPI STABILITI DAGLI ARTT . 2 , 3 , 4 E 5 . RISULTA D ' ALTRO CANTO DA QUESTO ELENCO CHE GLI IMPERATIVI DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE AI PRINCIPI E ALLE FINALITA ALLA CUI OSSERVANZA E SUBORDINATA LA VALIDITA DEI PROVVEDIMENTI DEROGATORI CORRISPONDONO ALLA GRAVITA DELLE DEROGHE CHE INCIDONO SULLE REGOLE E SUI MECCANISMI DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MERCATO O SULL ' AUTONOMIA DELLE IMPRESE .

84 DA QUESTE CONSTATAZIONI RISULTA CHE LA NATURA STESSA DEI PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI CONTEMPLEATI DAL TRATTATO , CHE DEROGANO IN UNO O PIU PUNTI AL FUNZIONAMENTO NORMALE DEL MERCATO E CHE LO ALTERANO PIU O MENO PROFONDAMENTE , HA RESO NECESSARIO SUBORDINARLI A REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA D ' INDOLE TASSATIVA , CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI MOLTO SCRUPOLOSAMENTE ONDE GARANTIRE LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE ; TRA QUESTI REQUISITI SONO ELENCATI LIMITATIVAMENTE I PRINCIPI E LE FINALITA CUI DEVONO INFORMARSI NECESSARIAMENTE LE MODALITA DELLA DECISIONE DEROGATORIA , MENTRE GLI ALTRI PRINCIPI E SCOPI DEFINITI DAL TRATTATO POSSONO VENIR CONSIDERATI COME TEMPORANEAMENTE MESSI IN DISPARTE DURANTE IL PERIODO LIMITATO IN CUI VIGE DETTA DECISIONE .

85 L ' ART . 61 - RIFACENDOSI SOLTANTO ALL ' ART . 3 DEL TRATTATO - VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' OSSERVANZA DELLE FINALITA E DEI PRINCIPI DEFINITI DA QUESTO ARTICOLO GARANTISCE , DI PER SE SOLA , LA LEGITTIMITA DELLE DECISIONI IN MATERIA DI PREZZI MINIMI .

86 NON E DUNQUE AFFATTO NECESSARIO ANALIZZARE NEI PARTICOLARI L ' ARGOMENTO

DELLE RICORRENTI FONDATA SUGLI ARTT . 2 , 4 E 5 , GIACCHE L ' OSSERVANZA DEI PRINCIPI DEFINITI DA QUESTI ARTICOLI NON COSTITUISCE UNA CONDITIO SINE QUA NON PER LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE N . 962/77 .

SEZIONE 2 - LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE N . 962/77 SOTTO IL PROFILO DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

87 E OPPORTUNO RICORDARE ANZITUTTO CHE L ' ART . 61 HA LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA COMUNITA DI FAR FRONTE A SITUAZIONI DI CRISI ECONOMICA APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA .

PAR 1 - SOTTO IL PROFILO DEL RISPETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA

88 SECONDO ALCUNE RICORRENTI , IL REGIME DEI PREZZI MINIMI - SE FOSSE STATO APPLICATO - AVREBBE CREATO CONDIZIONI TALI DA PRIVARE GLI IMPRENDITORI DELLA LORO AZIENDA , IN SPREGIO DEL 1* PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI , CHE GARANTISCE IL DIRITTO DI PROPRIETA .

89 COME LA CORTE HA GIA SOTTOLINEATO NELLA SENTENZA 14 MAGGIO 1974 (CAUSA 4/73 , NOLD , RACC . 1974 , PAG . 491) , LA TUTELA GARANTITA AL DIRITTO DI PROPRIETA NON SI PUO ESTENDERE ALLA PROTEZIONE D ' INTERESSI D ' INDOLE COMMERCIALE IL CUI CARATTERE ALEATORIO E INSITO NELL ' ESSENZA STESSA DELL ' ATTIVITA ECONOMICA . SI DEVE NOTARE PERALTRO CHE NESSUNA IMPRESA RISULTA AVER CESSATO LA SUA ATTIVITA A SEGUITO DELL ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 .

90 QUESTO MEZZO VA DUNQUE RESPINTO .

PAR 2 - SOTTO IL PROFILO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA

91 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE L ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 HA COMPORTATO ONERI ECCESSIVI PER LE IMPRESE PIU PRODUTTIVE E CHE I SACRIFICI RICHIESTI A DETTE IMPRESE ERANO SPROPORZIONATI PERCHE LA DECISIONE ERA INSUFFICIENTE E LACUNOSA :

- INSUFFICIENTE IN QUANTO GLI STATI MEMBRI HANNO PRATICATO PARALLELAMENTE UNA POLITICA DI AIUTO ALLE INDUSTRIE SIDERURGICHE NAZIONALI E LA COMMISSIONE HA CONTEMPORANEAMENTE DECISO DI CANALIZZARE IL COMMERCIO DEI TONDI PER CEMENTO TRAMITE L ' UFFICIO COORDINAMENTO E RIPARTIZIONE ORDINI (UCRO) , IN ITALIA , ED INOLTRE HA OMESSO DI ISTITUIRE TEMPESTIVAMENTE UN SISTEMA DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA SULL ' APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO , IL CHE HA COMPORTATO , PER EFFETTO DELLE INFRAZIONI COMMESSE , L ' INSTAURAZIONE DI PREZZI DI MERCATO INFERIORI AI PREZZI MINIMI ;

- LACUNOSA NEL SENSO CHE IL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI NON E STATO ESTESO NE AI COMMERCianti NE ALLE IMPORTAZIONI .

92 E OPPORTUNO ESAMINARE SEPARATAMENTE OGNUNO DI QUESTI ADDEBITI , ONDE STABILIRE SE LA DECISIONE GENERALE SIA EFFETTIVAMENTE INSUFFICIENTE O LACUNOSA . SOLO IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DI TALE QUESTIONE PRELIMINARE LA CORTE DOVRA ACCERTARE SE LE LACUNE O INSUFFICIENZE CONSTATATE SIANO SPROPORZIONATE .

A) ESAME DELLE VARIE CENSURE

1) LA COMPATIBILITA DEL PROVVEDIMENTO CON GLI AIUTI NAZIONALI

93 SECONDO LE RICORRENTI , IL FATTO CHE , NONOSTANTE LA DECISIONE N . 962/77 , ALCUNI STATI MEMBRI ABBIANO ADOTTATO PROVVEDIMENTI NAZIONALI D ' AIUTO A FAVORE DELLA LORO SIDERURGIA DIMOSTRA CHE QUESTA DECISIONE ERA INSUFFICIENTE .

94 LA COMMISSIONE REPLICA CHE LA DECISIONE N . 962/77 ERA INDUBBIAMENTE NECESSARIA , MA INSUFFICIENTE PER RIORGANIZZARE L ' INTERA INDUSTRIA SIDERURGICA COMUNITARIA ; QUINDI DETTA DECISIONE , CHE RAPPRESENTA DI PER SE SOLO UN ELEMENTO DI UN PIANO ANTICRISI PIU AMPIO , NON OSTA AFFATTO A CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO PROVVEDIMENTI D ' AIUTO ONDE RISTRUTTURARE LE LORO SIDERURGIE NAZIONALI .

95 DI CONSEGUENZA , L ' ESISTENZA DI POLITICHE NAZIONALI SEPARATE NON DIMOSTRA CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI TRAMITE LA DECISIONE N . 962/77 SIANO INSUFFICIENTI ED INADEGUATI RISPETTO ALLE FINALITA DA ESSA PERSEGUITE ; PERTANTO , LE

RICORRENTI NON HANNO MOTIVO DI MUOVERE QUESTA CENSURA .

2) COMPATIBILITA DEL PROVVEDIMENTO CON LA CANALIZZAZIONE DELLE VENDITE TRAMITE L ' UCRO

96 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA COMMISSIONE , COSTITUENDO L ' UCRO , HA AMMESSO NON SOLO CHE LA DECISIONE N . 962/77 ERA INSUFFICIENTE , MA INOLTRE CHE LA COSTITUZIONE DI DETTO ENTE AVREBBE IMPLICATO DI FATTO - PER LE IMPRESE ADERENTI ALL ' ACCORDO ISTITUTIVO - L ' ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 .

97 E VERO CHE LA COMMISSIONE , MEDIANTE LA DECISIONE 28 LUGLIO 1978 N . 78/711/CECA (GU N . L 238 , PAG . 28) , HA AUTORIZZATO L ' ACCORDO INTESO A COORDINARE LE VENDITE DI TONDI PER CEMENTO DA PARTE DI TALUNE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE , TUTTAVIA LA DECISIONE GENERALE VIGENTE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELL ' UCRO NON POTEVA AFFATTO VENIRE ABROGATA PER EFFETTO DELLA CREAZIONE DI DETTO ENTE .

98 LE RICORRENTI NON HANNO QUINDI MOTIVO DI MUOVERE QUESTA CENSURA .

3) L ' INSUFFICIENZA DEL CONTROLLO

99 LE RICORRENTI TEDESCHE E LA RICORRENTE FRANCESE SOSTENGONO CHE LA COMMISSIONE NON HA CONTROLLATO ABBASTANZA TEMPESTIVAMENTE IL COMPORTAMENTO DELLE ACCIAIERIE - ED ESSE ALLUDONO SOPRATTUTTO ALLE IMPRESE BRESCIANE - E CHE PERCIO NON HA IMPEDITO , DURANTE I PRIMI MESI SUCCESSIVI ALLA DECISIONE N . 962/77 , ALLE IMPRESE BRESCIANE DI VENDERE A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI ; QUESTA LIBERTA DI AZIONE HA PROVOCATO UNO SCONVOLGIMENTO DEI PREZZI DI MERCATO CHE HA OBBLIGATO LE ALTRE IMPRESE A VIOLARE DEL PARI LA DECISIONE N . 962/77 .

100 LA COMMISSIONE RICORDA PERO , GIUSTAMENTE , CHE I PRIMI CONTROLLI SONO STATI EFFETTUATI FIN DAL GIUGNO 1977 E CHE , COMUNQUE , CONTROLLI ANTERIORI SAREBBERO STATI INEFFICACI , IN QUANTO , SECONDO LA PRASSI SEGUITA NEL SETTORE SIDERURGICO , IL MATERIALE VENDUTO VIENE FATTURATO SOLO DUE MESI DOPO LA FORNITURA ; INOLTRE , DATE LE COMPETENZE E I MEZZI DI CUI DISPONEVA , ESSA NON POTEVA EFFETTUARE MAGGIORI CONTROLLI .

101 IN REALTA , TRA IL GIUGNO 1977 E IL SETTEMBRE 1979 , LA COMMISSIONE HA EFFETTUATO 181 CONTROLLI (19 DEI QUALI NEL GIUGNO E LUGLIO 1977) E NELLO STESSO PERIODO HA INOLTRE ESAMINATO 122 797 CERTIFICATI DI CONFORMITA , ESAME CHE LE HA CONSENTITO UGUALMENTE DI RILEVARE LE INFRAZIONI .

102 DI CONSEGUENZA , NELL ' AMBITO DELL ' ACCERTAMENTO DI EVENTUALI LACUNE DEL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI , QUESTA CENSURA VA DISATTESA ; SE MAI POTRA ESSERE RIESAMINATA ALLORCHE SI DISCUTERA DELLE ESIMENTI INVOCATE DALLE RICORRENTI .

4) ESCLUSIONE DEI COMMERCianti DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

103 LA COMMISSIONE , NON ESTENDENDO AI COMMERCianti INDIPENDENTI L ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 , AVREBBE LORO CONSENTITO DI VENDERE LEGITTIMAMENTE AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI , TANTO PIU CHE ESSI AVEVANO A DISPOSIZIONE RISERVE EQUIVALENTI A DUE MESI DI FORNITURE E POTEVANO CONTINUARE AD ACQUISTARE SUL MERCATO ESTERNO , GIACCHE LE IMPORTAZIONI NON ERANO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA SUI PREZZI MINIMI ; INOLTRE TALE PRASSI SAREBBE STATA ANCORA PIU FACILE PER I GRANDI GRUPPI INTEGRATI IN SENSO VERTICALE , NEI QUALI LA SOCIETA MADRE PRODUTTRICE PUO VENDERE ALLA SUA AFFILIATA-DISTRIBUTTRICE AI PREZZI MINIMI , MENTRE QUEST ' ULTIMA RIVENDE SOTTOCOSTO , AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI ; QUESTO COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO SAREBBE RESO POSSIBILE DAL FATTO CHE LA SOCIETA MADRE SI ACCOLLA IL DEFICIT DELL ' AFFILIATA E LO COMPENSA CON LE PROPRIE VENDITE IN ATTIVO .

104 LA COMMISSIONE OSSERVA DI RIMANDO CHE L ' ART . 61 SI APPLICA SOLO ALLE IMPRESE AI SENSI DELL ' ART . 80 DEL TRATTATO CECA E PERTANTO RIGUARDA SOLO I PRODUTTORI E LE LORO ORGANIZZAZIONI DI VENDITA ; DI CONSEGUENZA , PER ASSOGGETTARE I COMMERCianti INDIPENDENTI AL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI SAREBBE STATO NECESSARIO RICORRERE ALL ' ART . 95 DEL TRATTATO , PROVVEDIMENTO CHE AVREBBE POTUTO ESSER PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO IN UN SECONDO TEMPO .

105 E ASSODATO CHE LA COMMISSIONE NON HA MAI CONTESTATO CHE I COMMERCianti DISPONEVANO DI RISERVE CHE AVREBBERO CONSENTITO LORO DI RIFORNIRE LA PROPRIA CLIENTELA PER DUE MESI AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI E CHE L ' 85 % DELLE VENDITE

NELLA COMUNITA SI EFFETTUA TRAMITE QUESTO CANALE ; ESSA , PERO , NON HA DATO IL DOVUTO PESO AL FATTO CHE DETTI INTERMEDIARI AVREBBERO VENDUTO UNA PARTE DELLE LORO RISERVE AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI .

106 PER CONTRO , LA TESI DELLA RICORRENTE MAXIMILIANSHUTTE (CAUSA 83/79) CIRCA LA POSSIBILITA PER LE IMPRESE COMMERCIALI - AFFILIATE DI PRODUTTORI - DI VENDERE AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI E STATA PRESENTATA SOLO IN FORMA IPOTETICA , SENZA CHE VENISSE DIMOSTRATO CHE UN SOLO COMMERCIANTE SI SIA COMPORATATO IN QUESTO MODO ; LA RICORRENTE HA SEMPLICEMENTE OSSERVATO CHE IL SOLO FATTO DI POTER EFFETTUARE TALI VENDITE BASTAVA A DIMOSTRARE L ' INSUFFICIENZA DELLA DECISIONE DI CUI TRATTASI : UN SIFFATTO ARGOMENTO , NON CORROBORATO NEMMENO DA UN INIZIO DI PROVA , INDUCE A DISATTENDERE IL MEZZO PER QUEL CHE RIGUARDA LE IMPRESE COMMERCIALI - AFFILIATE DI PRODUTTORI .

107 E PURE ASSODATO CHE , ALLORCHE IL PREZZO SI DETERMINA COME RISULTANTE DEL GIOCO DELLA DOMANDA E DELL ' OFFERTA , UN MINIMO SPOSTAMENTO DELLA MASSA DELL ' OFFERTA RAPPRESENTA UN ELEMENTO DI PERTURBAZIONE NON TRASCURABILE ; DI CONSEGUENZA , L ' ESCLUSIONE DEI COMMERCIANTI DAL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI HA FORNITO ALLA CLIENTELA UN MEZZO DI PRESSIONE PER AGIRE SUL LIVELLO DEI PREZZI E PER SOLLECITARE DAI PRODUTTORI PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI . QUESTA SITUAZIONE HA COSTRETTO LA COMMISSIONE AD ESTENDERE IL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI AI COMMERCIANTI , CON DECISIONE 28.12.1977 , N . 3002 (GU N . L 352 , PAG . 8) . LE RICORRENTI HANNO DUNQUE RAGIONE NEL SOSTENERE CHE IL SISTEMA ISTITUITO DALLA DECISIONE N . 962/77 PRESENTAVA UNA LACUNA IN QUANTO NON PRESCRIVEVA FIN DAL PRIMO MOMENTO AI COMMERCIANTI INDIPENDENTI DI ATTENERSI AI PREZZI MINIMI .

5) L ' ESCLUSIONE DAL PROVVEDIMENTO DELLE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI SULLE QUALI VI ERA LA POSSIBILITA DI ALLINEARSI

108 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE GLI ACQUIRENTI COMUNITARI POTEVANO , IMPORTANDO DAI PAESI TERZI , ACQUISTARE LECITAMENTE A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI . SECONDO LE RICORRENTI TEDESCHE , I PRODUTTORI ITALIANI , APPROFITTANDO DEL FATTO CHE TALI IMPORTAZIONI ERANO CONSENTITE , HANNO VENDUTO I LORO TONDI PER CEMENTO IN BAVIERA A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI , FACENDOLI TRANSITARE PER LA SVIZZERA , MANOVRA CHE HA INFLUENZATO NOTEVOLMENTE IL LIVELLO DEI PREZZI IN BAVIERA , OVE NON E PIU STATO POSSIBILE VENDERE A PREZZI MINIMI ; INOLTRE , LE IMPRESE COMUNITARIE SONO RIMASTE , IN PRATICA , LIBERE DI ALLINEARSI SULLE OFFERTE PROVENIENTI DAI PAESI TERZI E INFERIORI AI PREZZI MINIMI FINO AL 14 MAGGIO 1978 , ALLORCHE E STATA EMANATA LA DECISIONE N . 527/78 (GU N . L 73 , PAG . 16) , CHE VIETAVA L ' ALLINEAMENTO SUI PREZZI DELLE MERCI PROVENIENTI DA DETERMINATI PAESI TERZI .

109 NEL RIBATTERE A QUESTE CENSURE LA COMMISSIONE RICORDA ANZITUTTO CHE , IN QUESTO SETTORE , GLI ART . 74 E 86 DEL TRATTATO NON LE CONSENTONO DI ADOTTARE DIRETTAMENTE PROVVEDIMENTI CHE VIETINO LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI E CHE , NELL ' AMBITO DEI SUOI POTERI , ESSA AVEVA ADOTTATO TRE RACCOMANDAZIONI IL 15 APRILE 1977 - CIOE QUINDICI GIORNI PRIMA DELL ' EMANAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 - MIRANTI A FRONTEGGIARE LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI (RACCOMANDAZIONE N . 77/328/CECA - RACCOMANDAZIONE N . 77/329/CECA - RACCOMANDAZIONE N . 77/330/CECA ; GU N . L 114 , DEL 5 MAGGIO 1977 , PAGG . 4 , 6 E 15) .

110 NON SI PUO QUINDI FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVER CERCATO DI FRENARE LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI . E INOLTRE NECESSARIO OSSERVARE CHE , NELLE TRATTATIVE CON I PAESI TERZI , LA COMMISSIONE DEVE SORMONTARE DIFFICOLTA NON TRASCURABILI IN QUANTO LA CECA E PREVALENTEMENTE ESPORTATRICE D ' ACCIAIO ; PARTANTO , ESSA DEVE AD UN TEMPO GARANTIRE LA CONTINUITA DELLE ESPORTAZIONI COMUNITARIE E TENTARE DI ARGINARE LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA ; SE AVESSE ADOTTATO DECISIONI RESTRITTIVE NON CONCORDATE CON I PAESI TERZI , ESSA AVREBBE POTUTO PROVOCARE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI PROVVEDIMENTI DI RITORSIONE NOCIVI AGLI INTERESSI COMUNITARI .

111 QUANTO AL CASO SPECIFICO DELLE IMPORTAZIONI DI TONDI PER CEMENTO ITALIANI VIA SVIZZERA , LA COMMISSIONE OSSERVA INNANZITUTTO CHE IL VOLUME DI DETTE IMPORTAZIONI E STATO ECCEZIONALMENTE ELEVATO SOLO NELL ' OTTOBRE E NEL DICEMBRE 1977 E NON TRA IL GIUGNO E IL SETTEMBRE 1977 , E INOLTRE CHE , NELL ' AMBITO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI CONTRO LE IMPORTAZIONI , ESSA HA STIPULATO CON LA SVIZZERA , ALL ' INIZIO DEL 1978 , UN ACCORDO CHE GARANTIVA IL RISPETTO DEI PREZZI MINIMI PER I TONDI PER CEMENTO ESPORTATI DA TALE PAESE NEL MERCATO

COMUNE .

112 RISULTA QUINDI CHE LA COMMISSIONE , NEL CASO SPECIFICO E NELLA SITUAZIONE CONTINGENTE , SI E AVVALSA DEI MEZZI DI CUI DISPONEVA , E CHE NON SI PUO FARLE CARICO DI NON ESSERSI ADOPERATA PER VIETARE FIN DAL MAGGIO 1977 DETTE IMPORTAZIONI , SPECIE SE SI CONSIDERA CHE SIFFATTI DIVIETI NON AVREBBERO POTUTO ADOTTARSI UNILATERALMENTE .

113 TUTTAVIA , RESTA IL FATTO CHE LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI HANNO POTUTO MOMENTANEAMENTE PERTURBARE IL MERCATO E SOPRATTUTTO INFLUIRE SUI PREZZI , TANTO PIU CHE ALCUNE IMPRESE COMUNITARIE SI SONO ALLINEATE SULLE OFFERTE DI PREZZI , INFERIORI AI PREZZI MINIMI , FATTE PER MERCI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI , GIACCHE QUESTE OFFERTE NON AVEVANO NULLA DI ILLECITO .

114 E OPPORTUNO RICORDARE CHE L ' ART . 6 , N . 2 , DELLA DECISIONE N . 962/77 ERA GIA DESTINATO A IMPEDIRE TALI ALLINEAMENTI SULLE OFFERTE DI BARRE PER CEMENTO PROVENIENTI DA QUALSIASI PAESE EXTRACOMUNITARIO , CHE ERANO ' AUTORIZZATI SOLTANTO SE I PREZZI FRANCO CONSEGNA NON SONO INFERIORI A QUELLI INDICATI IN UN LISTINO PREZZI COMUNITARIO PIU FAVOREVOLE ' ; DETTA DISPOSIZIONE VIETAVA DUNQUE , DI FATTO , DI VENDERE AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI , POICHE TUTTI I LISTINI COMUNITARI DOVEVANO CONTENERE PREZZI CONSONI ALLA DECISIONE N . 962/77 .

115 NONOSTANTE QUESTO ARTICOLO , PARE CHE SIANO STATI EFFETTUATI ALLINEAMENTI SU QUOTAZIONI INFERIORI AI PREZZI MINIMI ; INFATTI , NEL SECONDO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE N . 527/78 , LA COMMISSIONE DICHIARA CHE L ' ESPERIENZA HA DIMOSTRATO L ' IMPOSSIBILITA DI FAR RISPETTARE DETTI PREZZI MINIMI IN QUANTO OFFERTE A PREZZI INFERIORI E RELATIVE SOLTANTO A QUANTITATIVI RIDOTTI POTEVANO VENIR SFRUTTATE COME BASE PER GLI ALLINEAMENTI , ED E QUEST ' ESPERIENZA CHE HA RESO NECESSARIA LA SOPPRESSIONE DELLA FACOLTA DI ALLINEAMENTO SULLE OFFERTE DI MERCI PROVENIENTI DA DETERMINATI PAESI TERZI .

116 DI CONSEGUENZA , SI DEVE AMMETTERE CHE LA TOLLERANZA DI FATTO DEGLI ALLINEAMENTI SU OFFERTE DI QUANTITATIVI RIDOTTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI , UNITA ALLA LIBERTA D ' IMPORTAZIONE , VA CONSIDERATA COME UNA LACUNA DEL SISTEMA DEI PREZZI MINIMI .

B) CARATTERE SPROPORZIONATO DEI SACRIFICI IMPOSTI , TENUTO CONTO DELLE LACUNE CONSTATATE

117 E OPPORTUNO ESAMINARE ORA SE , TENUTO CONTO DELLE LACUNE CONSTATATE , GLI OBBLIGHI IMPOSTI ALLE IMPRESE ABBIANO COMPORTATO PER LE RICORRENTI ONERI ECCESSIVI ED INCOMPATIBILI COL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA . A QUANTO ESPONGONO LE RICORRENTI SU QUESTO PUNTO , LA COMMISSIONE RIBATTE CHE LA VALIDITA DI UNA DECISIONE GENERALE NON PUO DIPENDERE DALL ' ESISTENZA O DALL ' INESISTENZA DI ALTRE DECISIONI FORMALMENTE INDIPENDENTI .

118 QUESTO ARGOMENTO NON E PERTINENTE NELLA FATTISPECIE E LA CORTE DEVE STABILIRE SE LE LACUNE RILEVATE ABBIANO COSTRETTO LE RICORRENTI A SOBBARCARSI ONERI SPROPORZIONATI , TENUTO CONTO DELLE FINALITA PERSEGUITE DALLA DECISIONE N . 962/77 . TUTTAVIA , LA CORTE HA GIA AFFERMATO NELLA SENTENZA 24.10.73 (CAUSA 5/73 , BALKAN , RACC . PAG . 1091) CHE ' SE E VERO CHE LE ISTITUZIONI , NELL ' ESERCITARE I LORO POTERI , DEVONO AVER CURA DI EVITARE CHE GLI ONERI IMPOSTI AGLI OPERATORI ECONOMICI SUPERINO LA MISURA NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CHE LE ISTITUZIONI STESSE DEVONO PERSEGUIRE , CIO NON SIGNIFICA CHE DETTO OBBLIGO DEBBA ESSERE COMMISURATO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI OPERATORI ' .

PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 678J0154.1119 RISULTA CHE IL SISTEMA ISTITUITO DALLA DECISIONE N . 962/77 E STATO , IN COMPLESSO , EFFICACE , NONOSTANTE LE LACUNE EMERSE , ED HA IN DEFINITIVA CONSEGUITO GLI SCOPI CUI MIRAVA DETTA DECISIONE . PUR SE E INNEGABILE CHE L ' ONEROSITA DEI SACRIFICI RICHIESTI ALLE RICORRENTI HA POTUTO VENIR AGGRAVATA DALLE LACUNE DEL SISTEMA , E COMUNQUE ASSODATO CHE LA DECISIONE SUDDETTA NON HA COSTITUITO UN INTERVENTO SPROPORZIONATO ED INTOLLERABILE RISPETTO ALLA FINALITA PERSEGUITA .

120 STANDO COSI LE COSE , E TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA FINALITA CUI MIRAVA LA DECISIONE N . 962/77 E CONSONA ALL ' OBBLIGO IMPOSTO ALLA COMMISSIONE DI AGIRE NELL ' INTERESSE COMUNE , E CHE LA STESSA NATURA DELL ' ART . 61 E DEL TRATTATO CEE COMPORTA L ' INEVITABILE CONSEGUENZA CHE TALUNE IMPRESE DEVONO

SOBBARCARI , IN NOME DELLA SOLIDARIETA EUROPEA , MAGGIORI SACRIFICI RISPETTO AD ALTRE , NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVER IMPOSTO ONERI SPROPORZIONATI ALLE RICORRENTI .

CAPITOLO 3 - LA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE

121 SECONDO LE RICORRENTI , LA DECISIONE N . 962/77 E VIZIATA DA SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO LA COMMISSIONE HA PERSEGUITO UNA FINALITA DIVERSA DA QUELLA PER CUI L ' ART . 61 L ' AUTORIZZA A ISTITUIRE PREZZI MINIMI ALL ' INTERNO DEL MERCATO COMUNE .

122 A LORO AVVISO , LA DECISIONE ERA IN REALTA INTESA A PROTEGGERE I GRANDI COMPLESSI SIDERURGICI CHE SI TROVAVANO IN POSIZIONE EXTRAMARGINALE SUL MERCATO DEI TONDI PER CEMENTO , CONSENTENDO LORO DI CONSERVARE LE PROPRIE QUOTE DI MERCATO GRAZIE AI PREZZI MINIMI .

123 SEMPRE SECONDO LE RICORRENTI , LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - FINALITA DICHIARATA DALLA COMMISSIONE NELLA DECISIONE N . 962/77 - AVREBBE DOVUTO OPERARSI SECONDO LA LEGGE DEL MERCATO , CHE AVREBBE COSTRETTO LE IMPRESE NON REDDITIZIE A CESSARE LA PRODUZIONE DEI TONDI PER CEMENTO .

124 CON QUESTA DECISIONE GENERALE , CHE RIGUARDAVA TUTTE LE IMPRESE - LA CUI SITUAZIONE E BEN NOTA ALLA COMMISSIONE - QUESTA AVREBBE QUINDI FAVORITO LE IMPRESE NON PRODUTTIVE A DETRIMENTO DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE EFFICIENTI . ESSA AVREBBE COSI FRENATO L ' ESPANSIONE DI QUESTE ULTIME PER ' STRONCARE ' LA LORO ' BRILLANTE CONCORRENZA ' , ADDOSSANDO LORO LE CONSEGUENZE DI UNA CRISI CHE COLPIVA ALTRE IMPRESE ' NEL NOME DI UNA NON MEGLIO DEFINITA SOLIDARIETA COMUNITARIA ' .

125 IN CONCLUSIONE , LE RICORRENTI RITENGONO CHE LA COMMISSIONE ABBA INTESO ADOTTARE UNA MISURA DI RITORSIONE CONTRO LE IMPRESE EFFICIENTI , E PARTICOLARMENTE CONTRO QUELLE DELLA ZONA DI BRESCIA CHE NON AVEVANO ADERITO AL SUO INVITO AD AUTOLIMITARE LA PRODUZIONE .

126 LA COMMISSIONE FA OSSERVARE CHE LE RICORRENTI ESAMINANO LA DECISIONE RELATIVA AI PREZZI MINIMI SOLO SOTTO IL PROFILO DELLA LORO SITUAZIONE PARTICOLARE ; ESSE DIMENTICANO CHE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE HANNO IL COMPITO DI PRENDERE IN ESAME LA SITUAZIONE GLOBALE DI TUTTA LA SIDERURGIA COMUNITARIA E DI ADOTTARE - IN CONFORMITA AGLI IMPERATIVI DEL TRATTATO - PROVVEDIMENTI GENERALI ATTI A RISOLVERE I PROBLEMI DI TUTTO IL SETTORE INTERESSATO .

127 ESSA RICORDA CHE LE SUE FINALITA SONO STATE CHIARAMENTE ESPOSTE E CONTESTA LE CENSURE FORMULATE DALLE IMPRESE BRESCIANE .

128 DAL PREAMBOLO DELLA DECISIONE N . 962/77 , DALLE MEMORIE PRESENTATE DALLA COMMISSIONE E DALLA DISCUSSIONE ORALE SI DESUME CHE LA COMMISSIONE , CON QUESTO PROVVEDIMENTO , INTENDEVA OVVIARE ALLA SITUAZIONE DEL MERCATO DEI TONDI PER CEMENTO , CERCANDO IN PARTICOLARE DI GIUNGERE AD UN MIGLIORE EQUILIBRIO TRA L ' OFFERTA SOVRABBONDANTE E LA DOMANDA , NONCHE TRA I PREZZI , COSI DA AUMENTARE LA PERCENTUALE MEDIA DI SFRUTTAMENTO DELLA CAPACITA PRODUTTIVA DI TUTTE LE IMPRESE .

129 GLI EFFETTI DELLA DECISIONE IN MATERIA DI PREZZI MINIMI PER QUANTO CONCERNE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE , COME PURE LE SUE RIPERCUSSIONI SUI GRANDI COMPLESSI SIDERURGICI , SONO LE CONSEGUENZE LOGICHE ED INEVITABILI DI UN PROVVEDIMENTO LEGITTIMAMENTE ADOTTATO IN UNA SITUAZIONE DI CRISI MANIFESTA , E CONFORME ALLE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 3 DEL TRATTATO , COME SI E GIA DIMOSTRATO . SI TRATTA DEGLI EFFETTI INEVITABILI DI UN PROVVEDIMENTO LEGITTIMO E NON DELLE CONSEGUENZE DEL PROPOSITO DI COLPIRE INDIVIDUALMENTE DETERMINATE IMPRESE . D ' ALTRO CANTO , LE RICORRENTI NON SONO RIUSCITE A PRODURRE UN MINIMO DI INDIZI CONCORDANTI CHE CONSENTANO EVENTUALMENTE DI RAVVISARE UNO SVIAMENTO DI POTERE .

130 PERTANTO , LE RICORRENTI NON HANNO DIMOSTRATO CHE LA COMMISSIONE SI SIA AVVALSA DEI SUOI POTERI PER PERSEGUIRE FINI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI DALL ' ART . 61 .

PARTE SECONDA - LA LEGITTIMITA DELLE DECISIONI INDIVIDUALI CHE IRROGANO AMMENDE

131 LE DECISIONI INDIVIDUALI CON CUI LA COMMISSIONE INFLIGGE AMMENDE A NORMA DELL ' ART . 64 DEL TRATTATO DEVONO RISPONDERE AI REQUISITI PRESCRITTI DAL TRATTATO IN MATERIA DI MOTIVAZIONE ; INOLTRE LA CORTE DEVE VALUTARE LA SITUAZIONE DELLE RICORRENTI TENENDO CONTO DELLE EVENTUALI CIRCOSTANZE ESIMENTI E DELLE POSSIBILITA DI ALLINEAMENTO INVOCATE DALLE RICORRENTI .

CAPITOLO I - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

132 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LE DECISIONI INDIVIDUALI NON SONO ADEGUATAMENTE MOTIVATE , IN QUANTO LA COMMISSIONE SI E LIMITATA A STABILIRE AUTOMATICAMENTE UN ' AMMENDA LIMITANDOSI A FARE RICHIAMO ALLA DECISIONE N . 962/77 . A LORO AVVISO , IN BASE AD UNA PSEUDOMOTIVAZIONE QUALE ' TENUTO CONTO DELLA NATURA DELLE INFRAZIONI , DELL ' AMMONTARE DELLE VENDITE SOTTO PREZZO NONCHE DELL ' ATTUALE CAPACITA CONTRIBUTIVA DELL ' IMPRESA ' , LA COMMISSIONE POTEVA INFLIGGERE UN ' AMMENDA DI QUALSIASI ENTITA . LE RICORRENTI FANNO INOLTRE CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVER REPLICATO ALLE OSSERVAZIONI DA ESSE PRESENTATE DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , IL CHE E TANTO PIU CRITICABILE IN QUANTO L ' OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE COSTITUISCE LA SOLA TUTELA EFFICACE DEI DIRITTI DEGLI AMMINISTRATI .

133 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE , ALLORCHE LA MOTIVAZIONE DI UNA DECISIONE INDIVIDUALE FA RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL TRATTATO E ALLE DECISIONI GENERALI APPLICATI , INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO DEL PROVVEDIMENTO E RICOLLEGA LOGICAMENTE IL DISPOSITIVO AL PREAMBOLO , LA DECISIONE E VALIDAMENTE MOTIVATA .

134 DAL TESTO DELLE DECISIONI INDIVIDUALI RISULTA CHE LA COMMISSIONE HA SEGUITO UN ' UNICA FALSARIGA PER TUTTE LE IMPRESE : DOPO AVER ELENcato LE NORME DEL TRATTATO E LE DECISIONI DA APPLICARE , ESSA PRECISA COME SONO STATE CONSTATATE LE INFRAZIONI A DETTE NORME , COME GLI ADDEBITI SONO STATI NOTIFICATI ALLE IMPRESE E COME QUESTE HANNO PRESENTATO LE LORO DIFESE . IN SEGUITO SI ELENcano GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL ' INFRAZIONE E SI INDICA QUALE AMMENDA E STATA DI CONSEGUENZA IRROGATA .

135 DATA QUESTA IMPOSTAZIONE , ERA POSSIBILE RENDERSI CONTO CHE , SE LE RICORRENTI AVESSERO POSTO LA DECISIONE INDIVIDUALE DI AMMENDA IN RELAZIONE CON LA DECISIONE GENERALE N . 962/77 , NON AVREBBERO POTUTO AVER DUBBI CIRCA LE INFRAZIONI LORO ADDEBITATE ; QUINDI NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVER COMPLETATO LE DECISIONI INDIVIDUALI CON LA MOTIVAZIONE SPECIALE DELLA DECISIONE GENERALE CUI LE DECISIONI INDIVIDUALI DANNO ATTUAZIONE E CHE LE INTERESSATE NON POTEVANO IGNORARE . D ' ALTRO CANTO , L ' AMPIEZZA DEI MEZZI DEDOTTI NELLA FASE SCRITTA E NEL DIBATTIMENTO ORALE DALLE RICORRENTI PROVA CHE LA MOTIVAZIONE CRITICATA NON HA IMPEDITO LORO DI DIFENDERSI ADEGUATAMENTE .

136 QUESTO MEZZO E DUNQUE PRIVO DI FONDAMENTO .

CAPITOLO II - LE ESIMENTI INVOCATE

137 LE RICORRENTI HANNO INVOCATO VARIE ESIMENTI , USANDO DIVERSE DEFINIZIONI PER CARATTERIZZARE LA SITUAZIONE INELUTTABILE CHE MINACCIAVA LA LORO ESISTENZA O , QUANTO MENO , LA CONTINUITA DELLA LORO PRODUZIONE , E CHE SI ERA CREATA PER EFFETTO DELL ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 . QUESTE ESIMENTI FANNO CAPO A TRE DEFINIZIONI - LEGITTIMA DIFESA , FORZA MAGGIORE E STATO DI NECESSITA - CHE VERRANNO ESAMINATE IN QUEST ' ORDINE .

LA LEGITTIMA DIFESA

138 PER QUEL CHE RIGUARDA LA LEGITTIMA DIFESA , QUESTA NOZIONE , CHE IMPLICA UN ATTO DIFENSIVO CONTRO UN ' AGGRESSIONE INGIUSTIFICATA , NON PUO ESCLUDERE LA RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VIOLINO SCIENTEMENTE UNA DECISIONE GENERALE CHE RISULTI LEGITTIMA SIA IN SE E PER SE , SIA ALLA LUCE DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN BASE AI QUALI E STATA ADOTTATA . NELLA FATTISPECIE , LA DECISIONE GENERALE N . 962/77 E STATA RICONOSCIUTA LEGITTIMA SOTTO IL PROFILO DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA PRESCRITTI DEL TRATTATO CECA ; PERTANTO LE RICORRENTI NON POSSONO INVOCARE LA LEGITTIMA DIFESA , ESIMENTE CHE NON PUO VENIR OPPOSTA ALLA PUBBLICA AUTORITA CHE AGISCE LEGITTIMAMENTE NELL ' AMBITO DELLE COMPETENZE CHE LE CONFERISCE LA LEGGE .

LA FORZA MAGGIORE

139 LE RICORRENTI DICHIARANO CHE , A CAUSA DEL COMPORTAMENTO DI ' ALTRI

PRODUTTORI ' CHE NON RISPETTAVANO LA DECISIONE SUI PREZZI MINIMI , ESSE HANNO DOVUTO FRONTEGGIARE UN CASO DI FORZA MAGGIORE , E SONO STATE COSTRETTE A VIOLARE LA DECISIONE N . 962/77 ONDE EVITARE DI VENIR ESTROMESSE DAL MERCATO DEI TONDI PER CEMENTO .

140 TUTTAVIA , PERCHE POSSA DICHIARARSI CHE RICORRE L ' IPOTESI DI FORZA MAGGIORE E NECESSARIO CHE LA CAUSA ESTERNA INVOCATA DAI SOGGETTI DI DIRITTO ABBA CONSEQUENZE INELUTTABILI ED INEVITABILI AL PUNTO DI RENDERE OBIETTIVAMENTE IMPOSSIBILE PER GLI INTERESSATI L ' OSSERVANZA DEI LORO OBBLIGHI E , NELLA FATTISPECIE , DI NON LASCIARE LORO ALTRA ALTERNATIVA CHE LA VIOLAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 .

141 ORA , SI DESUME DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CHE , SU 181 IMPRESE CONTROLLATE TRA IL GIUGNO 1977 E IL SETTEMBRE 1979 , SOLO 29 HANNO CONTRAVVENUTO ALLE NORME SUI PREZZI MINIMI . DI CONSEGUENZA , RISULTA CHE LA MAGGIORANZA DELLE IMPRESE SI E EFFETTIVAMENTE ADEGUATA , RIVOLGENDOSI AD ALTRI CLIENTI , OPPURE ORIENTANDOSI VERSO ALTRE FABBRICAZIONI , OPPURE CONSERVANDO UN CERTO LIVELLO DI PRODUZIONE , PUR ATTENENDOSI AI PREZZI MINIMI . LA CAUSA ESTERNA INVOCATA DALLE RICORRENTI NON LE PONEVA QUINDI IN UNA SITUAZIONE INELUTTABILE , IL CHE ESCLUDE CHE POSSA TROVARE APPLICAZIONE , NEL LORO CASO , LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE .

LO STATO DI NECESSITA

142 LE RICORRENTI HANNO INVOCATO LO STATO DI NECESSITA IN CUI SI SAREBBERO TROVATE E CHE LE AVREBBE COSTRETTE A NON ADEMPIERE GLI OBBLIGHI CHE IMPONEVA LORO LA DECISIONE GENERALE N . 962/77 . IN PARTICOLARE , LE RICORRENTI ITALIANE SOSTENGONO DI NON AVER PRATICAMENTE AVUTO ALCUNA POSSIBILITA DI RIDURRE I COSTI FISSI , DATI I RISCHI DI SCIOPERO E DI AGITAZIONI SOCIALI NELL ' IPOTESI DI LICENZIAMENTI E CHE QUINDI , DATA LA RIDUZIONE DEL LORO VOLUME D ' AFFARI , ERA IN GIOCO LA LORO STESSA ESISTENZA ; LE RICORRENTI MONTEREAU E KORF RITENGONO CHE IL PRINCIPIO ' NECESSITA DETTA LEGGE ' GIUSTIFICHI IL LORO COMPORTAMENTO ; LA RICORRENTE MAXHUTTE SOSTIENE CHE ' L ' UNICA POSSIBILITA DI SALVEZZA ' PER LA SUA IMPRESA ERA QUELLA DI RICONQUISTARE LA SUA QUOTA DI MERCATO VENDENDO AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI ; LO STATO DI NECESSITA IN CUI SI TROVAVA ERA CONSEGUENZA DI UN COMPLESSO DI FATTORI , E CIOE LE LACUNE E LE INSUFFICIENZE DEL SISTEMA E IL FATTO CHE ESSA HA RISPETTATO I PREZZI MINIMI IN GIUGNO E LUGLIO , MENTRE LE SUE CONCORRENTI NON LO HANNO FATTO . LE RICORRENTI SOSTENGONO QUINDI , CON ARGOMENTI DIVERSI , DI ESSERSI TROVATE DI FRONTE AD UNA MINACCIA GRAVE CHE COMPROMETTEVA LA STESSA ESISTENZA DELLA LORO AZIENDA .

143 SENZA CHE SIA NECESSARIO STABILIRE SE LA MINACCIA CUI ESSE SI RICHIAMANO ABBA DATO ORIGINE AD UNO STATO DI NECESSITA CHE GIUSTIFICHI IL LORO COMPORTAMENTO , BASTERA RILEVARE CHE NESSUNA DELLE IMPRESE CHE HANNO RISPETTATO LA DECISIONE GENERALE N . 962/77 HA CORSO IL PERICOLO DI FALLIRE O DI ESSER POSTA IN LIQUIDAZIONE E CHE , SE ALCUNE RICORRENTI HANNO ACCUSATO UNA CONTRAZIONE DELLE VENDITE , LA LORO ESISTENZA NON E MAI STATA REALMENTE IN PERICOLO .

144 PER QUEL CHE RIGUARDA L ' IMPRESA ANTONIO STEFANA , CHE SI E TROVATA IN UNA SITUAZIONE FINANZIARIA PARTICOLARMENTE DIFFICILE , SI DEVE RILEVARE CHE QUESTA SITUAZIONE ERA IMPUTABILE ALLA SCELTA DEL MOMENTO DELLA MODIFICA DELLE SUE STRUTTURE E QUINDI ALLA VALUTAZIONE ERRATA DI UNA CONGIUNTURA NOTORIAMENTE SFAVOREVOLE ; QUESTO COMPORTAMENTO PERSONALE NON LE CONSENTE DI INVOCARE LO STATO DI NECESSITA .

CAPITOLO 3 - L ' ALLINEAMENTO

145 LA RICORRENTE FERAPI , DEDUCENDO UN ARGOMENTO SVOLTO ANCHE DALLE ALTRE RICORRENTI ITALIANE , HA SOSTENUTO CHE IL SUO COMPORTAMENTO ERA LECITO IN QUANTO ESSA HA VENDUTO TONDI PER CEMENTO A PREZZI MINIMI RISULTANTI DA ALLINEAMENTI PRATICATI CONFORMEMENTE ALLE NORME COMUNITARIE .

146 A QUESTO PROPOSITO , LA FERAPI SOSTIENE ANZITUTTO - RICHIAMANDOSI ALL ' ART . 6 DELLA DECISIONE 2 MAGGIO 1953 , N . 30 (GU PAG . 109) , MODIFICATO DALL ' ART . 2 DELLA DECISIONE 22 DICEMBRE 1972 , N . 72/440/CECA (GU N . L 297 , PAG . 39) - DI AVERE IL DIRITTO DI ALLINEARSI SUI PREZZI EFFETTIVAMENTE PRATICATI DA ALTRE IMPRESE COMUNITARIE E NON SOLO SUI PREZZI DI LISTINO DI UN CONCORRENTE .

147 TUTTAVIA , LA COMMISSIONE SOSTIENE GIUSTAMENTE CHE LO STESSO ART . 6

PRECISA CHE QUESTO DIRITTO DI ALLINEAMENTO E CONCESSO SOLO PER I PRODOTTI PER I QUALI L' OBBLIGO DI PUBBLICITA DEI PREZZI SIA ABOLITO O LIMITATO , CIOE PER I PRODOTTI ELENCATI ALL' ART . 8 DELLA DECISIONE 2 MAGGIO 1953 , N . 31/53/CECA (GU PAG . 111) , MODIFICATO DALLA DECISIONE 22 DICEMBRE 1972 , N . 72/441/CECA (GU N . L 297 , PAG . 42) , TRA I QUALI NON FIGURANO I TONDI PER CEMENTO .

148 DI CONSEGUENZA , L' ALLINEAMENTO INTRACOMUNITARIO , PER QUEL CHE RIGUARDA I TONDI PER CEMENTO , POTEVA EFFETTUARSI VALIDAMENTE SOLO SUI PREZZI DI LISTINO DI UN CONCORRENTE COMUNITARIO .

149 LA FERALPI SOSTIENE POI CHE FINO AL 15 MARZO 1978 - DATA D' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE N . 527/78 , CHE VIETA L' ALLINEAMENTO SULLE OFFERTE DI PRODOTTI SIDERURGICI PROVENIENTI DA DETERMINATI PAESI TERZI - ESSA AVEVA LA FACOLTA DI ALLINEARSI NON SOLO SU DETTE OFFERTE , MA ANCHE SU PREZZI INTRACOMUNITARI GIA ALLINEATI SU OFFERTE DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI .

150 LA COMMISSIONE RIBATTE A QUESTO ARGOMENTO SOSTENENDO CHE L' ALLINEAMENTO SUI PREZZI DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E VALIDO SOLO SE L' IMPRESA NOTIFICA IL NEGOZIO NELL' AMBITO DEL QUALE ESSA HA EFFETTUATO L' ALLINEAMENTO STESSO ENTRO TRE GIORNI DALLA SUA STIPULAZIONE , CONFORMEMENTE ALL' ART . 1 DELLA DECISIONE 11 DICEMBRE 1963 , N . 23 (GU N . 187/63 , PAG . 2976) .

151 SE L' ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE RIGUARDASSE SOLO LA REGOLARITA FORMALE DELL' OPERAZIONE DI ALLINEAMENTO , ESSO ANDREBBE DISATTESO IN QUANTO L' OMESSA NOTIFICA NON COSTITUISCE INFRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI MINIMI .

152 TUTTAVIA LA COMMISSIONE OSSERVA FONDATAMENTE CHE LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO FORNIRE LA PROVA CHE ESSA SI E ALLINEATA SU OFFERTE DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ; POICHE QUESTA PROVA NON E STATA FORNITA DALLA FERALPI , NON E POSSIBILE AMMETTERE LA VALIDITA DI DETTO ALLINEAMENTO NE , A MAGGIOR RAGIONE , LA VALIDITA DELL' ALLINEAMENTO SU UN' OFFERTA DI PRODOTTI INTRACOMUNITARI A SUA VOLTA GIA ALLINEATA - E SENZA CHE VENGA FORNITA LA PROVA - SU UN' OFFERTA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI .

153 LA FERALPI SOSTIENE INFINE CHE , PER QUEL CHE RIGUARDA LE VENDITE EFFETTUATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ESSA SI E ALLINEATA SUI LISTINI PUBBLICATI DA IMPRESE TEDESCHE , QUINDI NON HA INFRANTO LA DISCIPLINA DEI PREZZI MINIMI MA , AL MASSIMO , NELL' IPOTESI IN CUI DETTI ALLINEAMENTI FOSSERO IRREGOLARI , AVREBBE VIOLATO L' ART . 60 DEL TRATTATO CECA .

154 SI DEVE RICORDARE ANZITUTTO CHE L' ART . 6 , N . 1 , DELLA DECISIONE N . 962/77 NON OSTA AGLI ALLINEAMENTI ' SUI PREZZI FRANCO CONSEGNA PIU FAVOREVOLI DEI LISTINI DI ALTRI PRODUTTORI DELLA COMUNITA ' ; TUTTAVIA , TUTTI I LISTINI DELLE IMPRESE COMUNITARIE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA DECISIONE CHE ISTITUISCE I PREZZI MINIMI , E NESSUN ALLINEAMENTO INTRACOMUNITARIO CONSENTE DI VENDERE AL DI SOTTO DEI PREZZI MINIMI . NE RISULTA CHE QUALSIASI VENDITA A PREZZI INFERIORI A QUELLI MINIMI COSTITUISCE NON SOLO UN ALLINEAMENTO INTRACOMUNITARIO ILLECITO , CONTRASTANTE CON L' ART . 60 DEL TRATTATO CECA , MA ANCHE UN' INFRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI MINIMI .

155 ORA , LA FERALPI , DEFALCANDO DAL PREZZO DI LISTINO TEDESCO , SUL QUALE ASSERISCE DI ESSERSI ALLINEATA , LE SPESE DI TRASPORTO DA LONATO (PUNTO DI PARITA DELLA FERALPI) AL PUNTO DI PARITA DESTINAZIONE , OTTENEVA UN PREZZO DI VENDITA ' ALLINEATO ' INFERIORE AL PREZZO RISULTANTE DALL' APPLICAZIONE DEL LISTINO DI UN' IMPRESA COMUNITARIA , PRATICA VIETATA DALL' ART . 6 , N . 1 ; DI CONSEGUENZA , LE VENDITE EFFETTUATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI COSTITUISCONO INFRAZIONI DELL' ART . 61 DEL TRATTATO CECA .

PARTE TERZA - LA RIDUZIONE DELLE AMMENDE

CAPITOLO I - IN GENERALE

156 LE RICORRENTI HANNO CHIESTO , IN SUBORDINE , SIA NELLE LORO MEMORIE SIA NELLA FASE ORALE , LA RIDUZIONE DELL' AMMENDA .

157 E OPPORTUNO RICORDARE CHE LE INFRAZIONI SUDDETTE SONO STATE COMMESSE IN UN PERIODO DI CRISI , CRISI CHE HA MESSO IN PERICOLO L' ESISTENZA DI VARIE IMPRESE NEL SETTORE ED HA RICHIESTO IL VARO DI UN PIANO ANTICRISI , IMPERNIATO PRINCIPALMENTE SUL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA , UNICA SOLUZIONE ATTA A CONSENTIRE

A TUTTO IL SETTORE DI SUPERARE QUEL MOMENTO CRITICO .

158 CERTO , SI DEVE CONSTATARE CHE , PER RISPETTARE QUESTO PRINCIPIO , LE IMPRESE PIU' PRODUTTIVE DOVEVANO ASSOGGETTARSI A SACRIFICI , SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DELL ' INDIPENDENZA DALLA DISCIPLINA DEI PREZZI DI CUI GODEVANO I COMMERCIANTI E GL ' IMPORTATORI DAI PAESI TERZI DURANTE IL 1977 , PERIODO NEL QUALE E STATA COMMESSA LA MAGGIOR PARTE DELLE INFRAZIONI CONSTATATE .

159 TUTTAVIA LA COMMISSIONE , DECIDENDO DI APPLICARE ALIQUOTE D ' AMMENDA RELATIVAMENTE MODESTE (25 % DELL ' IMPORTO DELLE SOTTOQUOTAZIONI PER LE IMPRESE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI FINANZIARI , 10 % DELLO STESSO IMPORTO PER LE IMPRESE MEDIE CON BILANCIO NEGATIVO E 1 % DI DETTO IMPORTO PER LE IMPRESE IN FALLIMENTO) RISPETTO ALL ' ALIQUOTA CHE ESSA HA FACOLTA DI APPLICARE A NORMA DELL ' ART . 64 DEL TRATTATO - IL DOPPIO DELL ' IMPORTO DELLE VENDITE IRREGOLARI - , HA EQUAMENTE TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DELLE VARIE IMPRESE COINVOLTE .

160 DI CONSEGUENZA , LE DOMANDE DI RIDUZIONE DELLE AMMENDE PRESENTATE DALLE RICORRENTI NON SONO FONDATE , SALVO QUELLE CHE SARANNO ESAMINATE QUI APPRESSO , CHE SI RIFERISCONO ALL ' ERRONEA APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE STABILITE DALLA COMMISSIONE O AD EVENTUALI RIDUZIONI DELL ' AMMONTARE DELLE SOTTOQUOTAZIONI .

CAPITOLO II - CASI PARTICOLARI

1 . ANTONIO STEFANA

161 QUESTA IMPRESA HA SOSTENUTO CHE , ALLORCHE L ' AMMENDA LE E STATA INFLITTA , ESSA SI TROVAVA IN UNA SITUAZIONE FINANZIARIA MOLTO CRITICA ; TALE DICHIARAZIONE NON E STATA CONTESTATA DALLA COMMISSIONE ; DI CONSEGUENZA , E SECONDO I CRITERI STABILITI DA QUEST ' ULTIMA , SI DEVE APPLICARE L ' ALIQUOTA DEL 10 % DELL ' IMPORTO DELLE SOTTOQUOTAZIONI E NON L ' ALIQUOTA DEL 25 % , QUINDI L ' AMMENDA INFLITTA A DETTA IMPRESA VA RIDOTTA DA 50 852 000 LIT A 20 340 800 LIT .

2 . SULLE DOMANDE RELATIVE A EVENTUALI RIDUZIONI DELL ' AMMONTARE DELLE SOTTOQUOTAZIONI E PREZZI EFFETTIVAMENTE PRATICATI

A) ACCIAIERIA DI DARFO

162 LA RICORRENTE DEDUCE INNANZITUTTO UN VIZIO DI PROCEDURA ; ESSA VENNE CONVOCATA A BRUXELLES PER FORNIRE CHIARIMENTI SUPPLEMENTARI ORALI SOLO IL 23 GIUGNO 1978 , MENTRE LA RIUNIONE ERA STATA FISSATA AL 29 GIUGNO 1978 , E LA SUA RICHIESTA DI RINVIO DELL ' INCONTRO VENNE RESPINTA ; PER QUESTI MOTIVI ESSA CHIEDE L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DI SANZIONE 18 AGOSTO 1978 , GIACCHE IL RIFIUTO OPPOSTOLE DALLA COMMISSIONE NON LE HA CONSENTITO DI DIFENDERSI ADEGUATAMENTE .

163 LA COMMISSIONE OSSERVA CHE ESSA NON E TENUTA A SENTIRE LE PARTI E CHE QUINDI NON PUO' ESISTERE ALCUN TERMINE PERENTORIO DI PREAVVISO ; DI CONSEGUENZA NON SAREBBE RAVVISABILE SOTTO QUESTO ASPETTO NE VIZIO DI PROCEDURA , NE IMPEDIMENTO A PRESENTARE UN ' ADEGUATA DIFESA .

164 E VERO CHE L ' ART . 36 DEL TRATTATO , CUI SI RIFERISCE L ' ACCIAIERIA DI DARFO , SI LIMITA A PRESCRIVERE ALLA COMMISSIONE DI METTERE L ' INTERESSATO IN GRADO DI PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI PRIMA DI INFLIGGERE UNA SANZIONE PECUNIARIA , E CHE NELLA FATTISPECIE L ' IMPRESA HA POTUTO PRESENTARE OSSERVAZIONI SCRITTE ; SI DEVE PERO OSSERVARE CHE IL TERMINE CONCESSO DALLA COMMISSIONE ALL ' ACCIAIERIA DI DARFO - PER LA SUA CONVOCAZIONE A UN ' UDIENZA A BRUXELLES - AVREBBE POTUTO ESSERE PIU' GENEROSO , ONDE NON PRECLUDERE ALL ' INTERESSATA LA POSSIBILITA DI ESPORRE EFFICACEMENTE IL SUO PUNTO DI VISTA SU TALUNI DOCUMENTI CONTROVERSI . QUESTO MODO D ' AGIRE NON IMPLICA PERO IPSO FACTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA , IN QUANTO LA RICORRENTE HA AVUTO LA POSSIBILITA DI PRESENTARE IN PRECEDENZA OSSERVAZIONI SCRITTE ; TUTTAVIA , I DOCUMENTI CHE ESSA NON HA CITATO NELLE OSSERVAZIONI SCRITTE PRESENTATE ALLA COMMISSIONE E CHE INTENDEVA PRODURRE NEL CORSO DELL ' UDIENZA CUI NON HA POTUTO PREZENZIARE VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE DELLA CORTE .

165 LA RICORRENTE SOSTIENE POI CHE LE FATTURE NN . 1626 , 1628 E 1630 - TUTTE E TRE DEL 2 SETTEMBRE 1977 - NON RIGUARDANO I TONDI PER CEMENTO , MA I LAMINATI ST 37 , ED ESULANO QUINDI DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 962/77 . TUTTAVIA , LA COMMISSIONE HA OSSERVATO GIUSTAMENTE CHE SULLE FATTURE E IMPRESA LA DICITURA : ' PARZIALE ALLINEAMENTO AL LISTINO AFIM ' E CHE QUESTO

LISTINO RIGUARDA SOLO TONDI PER CEMENTO ; L ' ARGOMENTO DELLA RICORRENTE VA PERTANTO DISATTESO .

166 LA RICORRENTE SOSTIENE INFINE CHE LA COMMISSIONE HA ERRONEAMENTE INCLUSO NELLE VENDITE CONTROVERSE FATTURE RELATIVE A ORDINI EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE N . 962/77 : SI TRATTA DI DUE GRUPPI DI ORDINI PROVENIENTI DALL ' IMPRESA MARETTO BLEIN , TRAMITE LA SPA DARMA DI MILANO , DA UN LATO , E DALLA SPA BARACLIT , TRAMITE LA DITTA ALBANI DI MERATE , DALL ' ALTRO .

167 LA COMMISSIONE HA RESPINTO QUESTO ARGOMENTO IN QUANTO GLI ORDINI PRODOTTI DALL ' ACCIAIERIA DI DARFO A TITOLO DI PROVA NON SONO STATI ESIBITI ALL ' ATTO DELL ' ISPEZIONE . TUTTAVIA , QUESTO ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE NON E FONDATAO , GIACCHE IN QUESTO CASO SPECIFICO SI DEVE TENER CONTO DEI DOCUMENTI CHE L ' IMPRESA HA OMESSO DI PRODURRE ALLORCHE HA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI SCRITTE ALLA COMMISSIONE E CHE NON HA AVUTO OCCASIONE DI PRESENTARE IN SEGUITO .

168 DURANTE LA FASE ORALE , LA COMMISSIONE HA PRODOTTO UNA DELLE FATTURE (N . 1514) A PROPOSITO DELLE QUALI L ' ACCIAIERIA DI DARFO SOSTENEVA CHE GLI ORDINI ERANO ANTERIORI ALL ' 8 MAGGIO 1977 ; INDUBBIAMENTE DETTA FATTURA E DATATA 2 AGOSTO 1977 , PERO ESSA NON PUO ASSOLUTAMENTE COSTITUIRE UNA PROVA CONTRARIA AI DOCUMENTI PRODOTTI DALL ' ACCIAIERIA DI DARFO E CHE DIMOSTRANO COME GLI ORDINI COSTITUENTI UN CONTRATTO , CON IL QUALE LE PARTI SI ERANO ACCORDATE SUL PRODOTTO VENDUTO E SUL PREZZO , ERANO STATI EFFETTIVAMENTE EFFETTUATI PRIMA DELL ' 8 MAGGIO 1977 .

169 DI CONSEGUENZA , L ' ARGOMENTO DELLA RICORRENTE VA ACCOLTO E LE VENDITE CORRISPONDENTI AI SUDDETTI ORDINI VANNO ESCLUSE DAL NOVERO DI QUELLE PER CUI E STATA IRROGATA L ' AMMENDA ; POICHE DETTE VENDITE RAPPRESENTANO IL 3,4 % DEL COMPLESSO DELLE FORNITURE , L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA IRROGATA ALL ' ACCIAIERIA DI DARFO VA DIMINUITO DEL 3,4 % , E CIOE VA RIDOTTO DA 27 830 000 LIT A 26 883 780 LIT .

B) RUMI

170 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE HA ERRATO NELL ' ASSUMERE COME BASE PER IL CALCOLO DELL ' IMPORTO DELLE SOTTOQUOTAZIONI IL PREZZO DI 540 DM LA TON NELLATA DI TONDI PER CEMENTO ; INFATTI , CONSIDERATO CHE LA RICORRENTE HA VENDUTO I SUOI TONDI PER CEMENTO ALLINEADOSI SULLE PARITA SAARBRUCKEN E OBERHAUSEN E DETRATTE LE SPESE DI TRASPORTO , IL PREZZO DELLA TONNELLATA SI RIDUCE IN REALTA A 451,87 DM ; DI CONSEGUENZA , L ' IMPORTO DELLE SOTTOQUOTAZIONI DOVREBBE RIDURSI DA 200 A CIRCA 100 MILIONI DI LIT E L ' AMMENDA ANDREBBE CALCOLATA SOLO IN BASE A QUEST ' ULTIMA SOMMA .

171 LA COMMISSIONE HA GIUSTAMENTE RIBATTUTO , IN PRIMO LUOGO , CHE IL DOCUMENTO PRODOTTO A SOSTEGNO DI QUESTA DOMANDA SI RIFERISCE A VENDITE POSTERIORI A QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLE SOTTOQUOTAZIONI E , IN SECONDO LUOGO , CHE LA DESTINAZIONE FINALE DELLA MERCE DI CUI TRATTASI ERANO I PAESI BASSI ; PERTANTO , L ' ALLINEAMENTO SU PUNTI DI PARITA TEDESCHI E IN CONTRASTO CON L ' ART . 60 DEL TRATTATO E QUESTO ILLEGITTIMO ALLINEAMENTO , POICHE HA CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI VENDERE A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI , COSTITUISCE PURE INFRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI MINIMI ; DI CONSEGUENZA , QUESTO MEZZO DEDOTTO DALLA SOCIETA RUMI VA DISATTESO .

C) FERALPI

172 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE LE HA FATTO CARICO , INFONDATAAMENTE , DI AVER PRATICATO PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI BASANDOSI SU TALUNE FATTURE SULLE QUALI DETTI PREZZI ERANO SCRITTI A MANO ; A SUO AVVISO , SIFFATTE ANNOTAZIONI NON HANNO ALCUN VALORE PROBATORIO , DATO CHE DETTI DOCUMENTI SONO ESTRANEI AI REALI RAPPORTI CONTRATTUALI .

173 LA COMMISSIONE HA PRODOTTO COPIE DI TELEX , RIGUARDANTI LE VENDITE CONTROVERSE , DA CUI RISULTA UNA DIFFERENZA TRA I PREZZI DI VENDITA ESPRESSI IN DM E CONFORMI AI PREZZI MINIMI E L ' IMPORTO CHE DOVEVA ESSERE INDICATO SULLA FATTURA , ESPRESSO IN LIT E INFERIORE AI PREZZI MINIMI .

174 POICHE QUESTO FATTO TROVA ULTERIORE CONFERMA NELLA TESTIMONIANZA SCRITTA

DELL ' ISPETTORE DELLA COMMISSIONE , IL MEZZO VA DISATTESO .

175 LA RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE DI AVERE VENDUTO TONDI PER CEMENTO APPLICANDO UN SUPPLEMENTO DI QUALITA DI CUI LA COMMISSIONE NON HA TENUTO CONTO NEL CALCOLO DELLE SOTTOQUOTAZIONI .

176 E OPPORTUNO RICORDARE CHE L ' ART . 2 DELLA DECISIONE N . 3000/77 DISPONE CHE I PREZZI MINIMI COSTITUISCONO PREZZI DI BASE , CHE COMPREDONO GLI EXTRA DI QUALITA , MENTRE LA DECISIONE N . 962/77 , ALL ' ART . 2 , STABILISCE SEMPLICEMENTE CHE I PREZZI MINIMI SONO PREZZI DI BASE . DI CONSEGUENZA , A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1978 , DATA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE N . 3000/77 , I PREZZI MINIMI COMPRENDEVANO GLI EXTRA DI QUALITA , MENTRE L ' IMPORTO DI TALI SUPPLEMENTI POTEVA ESSERE AGGIUNTO AI PREZZI MINIMI DI CUI ALLA DECISIONE N . 962/77 .

177 DATO CHE LE INFRAZIONI SONO STATE COMMESSE FRA IL 3 MARZO E IL 3 MAGGIO 1978 , LE SOTTOQUOTAZIONI DEVONO ESSERE PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO MINIMO (INCLUSI GLI EXTRA DI DIAMETRO) E IL PREZZO DI VENDITA - PRATICATO NEL NEGOZIO - CHE COMPRENDE IL PREZZO DI BASE E GLI EXTRA DI QUALITA .

178 DI CONSEGUENZA , TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE DESCRITTA IN PRECEDENZA , LA CORTE DECIDE CHE L ' AMMENDA E RIDOTTA DA 55 110 000 LIT A 50 000 000 DI LIT .

[In alto](#)